SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 158° - Numero 30

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 6 febbraio 2017** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Ministero dello sviluppo economico

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 ottobre 2016.

Approvazione del Piano di gestione del rischio di alluvioni del distretto idrografico della Sardegna.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

SU PROPOSTA DEL

MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», e, in particolare, l'art. 5, comma 1, lettera *d)*;

Vista la direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni e, in particolare, l'art. 7, il quale prevede che: «Gli Stati membri provvedono ad ultimare e pubblicare i Piani di gestione del rischio di alluvioni entro il 22 dicembre 2015»;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale», e successive modificazioni, e, in particolare, la parte III, recante «Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche»;

Visti gli articoli 6 e 7 e gli articoli da 11 a 18 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, concernenti la procedura di valutazione ambientale strategica;

Visto l'art. 63, comma 10, lettera *a)*, del decreto legislativo n. 152 del 2006, come sostituito dall'art. 51, comma 2, della legge n. 221 del 2015, ai sensi del quale il piano di gestione del rischio di alluvioni previsto dall'art. 7 della direttiva 2007/60/CE è considerato «stralcio del piano di bacino distrettuale di cui all'art. 65»;

Visto l'art. 65 del decreto legislativo n. 152 del 2006, rubricato «Valore, finalità e contenuti del Piano di bacino distrettuale», nonché gli articoli 57 e 66, concernenti le modalità di adozione e approvazione del Piano di bacino distrettuale;

Vista la legge regionale della Sardegna 6 dicembre 2006, n. 19, che, all'art. 7 definisce i compiti del Comitato istituzionale in ordine all'elaborazione e approvazione del Piano di bacino distrettuale, di cui il Piano di gestione del rischio di alluvioni costituisce stralcio;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, recante «Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente», convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, che all'art. 1, comma 1 (che ha modificato il comma 2-*bis* dell'art. 170 del decreto legislativo 152 del 2006), ha previsto «nelle more della costituzione dei distretti idrografici (...) e della eventuale revisione della relativa disciplina legislativa» la proroga delle Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183;

Visto il decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, recante «Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni» e, in particolare, l'art. 7 relativo al «Piano di gestione del rischio di alluvioni», che al comma 3 prevede che: «Sulla base delle mappe di cui all'art. 6: *a)* le Autorità di bacino distrettuali di cui all'art. 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, predispongono, secondo le modalità e gli obiettivi definiti ai commi 2 e 4, Piani di gestione, coordinati a livello di distretto idrografico; *b)* le regioni, in coordinamento tra loro, nonché con il Dipartimento nazionale della protezione civile, predispongono, ai sensi della normativa vigente e secondo quanto stabilito al comma 5, la parte dei Piani di gestione per il distretto idrografico di riferimento relativa al sistema di allertamento nazionale, statale e regionale, per il rischio idraulico ai fini della protezione civile. Detti Piani sono predisposti nell'ambito delle attività di pianificazione di bacino di cui agli articoli 65, 66, 67, 68 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»;

Visto il decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 219, di «Attuazione della direttiva 2008/105/CE relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE, nonché modifica della direttiva 2000/60/CE e recepimento della direttiva 2009/90/CE che stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE, specifiche tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque», e, in particolare, l'art. 4, comma 1, lettera *b)*, ai sensi del quale, ai fini dell'adempimento degli obblighi derivanti dalle direttive 2000/60/CE e 2007/60/CE, nelle more della costituzione delle Autorità di bacino distrettuali di cui all'art. 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, «le Autorità di bacino di rilievo nazionale, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, e le regioni, ciascuna per la parte di territorio di propria competenza, provvedono all'adempimento degli obblighi previsti dal decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49. Ai fini della predisposizione degli strumenti di pianificazione di cui al predetto decreto legislativo n. 49 del 2010, le Autorità di bacino di rilievo nazionale svolgono la funzione di coordinamento nell'ambito del distretto idrografico di appartenenza», nonché l'art. 4, comma 3, secondo cui «l'approvazione di atti di rilevanza distrettuale è effettuata dai Comitati istituzionali e tecnici delle Autorità di bacino di rilievo nazionale, integrati da componenti designati dalle regioni il cui territorio ricade nel distretto idrografico a cui gli atti si riferiscono se non già rappresentate nei medesimi comitati»;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante «Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali», che, all'art. 51, ha dettato nuove «Norme in materia di Autorità di bacino», sostituendo integralmente gli articoli 63 e 64 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006 e prevedendo che «in fase di prima attuazione, dalla data di entrata in vigore della (...) legge le funzioni di Autorità di bacino distrettuale sono esercitate dalle Autorità di bacino di rilievo nazionale di cui all'art. 4 del decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 219, che a tal fine si avvalgono delle strutture, del personale, dei beni e delle risorse strumentali delle Autorità di bacino regionali e interregionali comprese nel proprio distretto»;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 febbraio 2015, recante «Indirizzi operativi inerenti la predisposizione della parte dei piani di gestione relativa al sistema di allertamento nazionale, statale e regionale, per il rischio idraulico ai fini di protezione civile di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, di recepimento della direttiva 2007/60/CE»;

Vista la deliberazione del Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino della Regione Sardegna n. 2 del 20 giugno 2013 recante «Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni - Mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni relative ai principali corsi d'acqua del distretto idrografico della Regione autonoma della Sardegna - Art. 6 del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49», con la quale, in attuazione della direttiva 2007/60/CE e dell'art. 6, commi 2 e 5 del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, sono state adottate le mappe della pericolosità, del danno e del rischio di alluvioni predisposte dalla Direzione generale dell'Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna, relativa ai principali corsi d'acqua del distretto idrografico della Sardegna;

Vista la deliberazione Comitato istituzionale n. 1 del 18 dicembre 2014 con la quale, in attuazione della direttiva 2007/60/CE e del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, si è proceduto ad approvare il Progetto di Piano di gestione del rischio di alluvioni e il relativo rapporto preliminare di VAS del distretto idrografico della Sardegna;

Vista la deliberazione n. 1 del 17 dicembre 2015, con la quale è stato adottato, ai sensi dell'art. 66, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, il Piano di gestione del rischio di alluvioni del distretto idrografico della Sardegna e, nelle more della conclusione della procedura di VAS, è stato individuato un cronoprogramma di azioni finalizzato all'approvazione definitiva del Piano, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 219, e al successivo reporting alla Commissione europea;

Vista la deliberazione n. 2 del 15 marzo 2016, con la quale è stato approvato ai sensi dell'art. 4, comma 3, del decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 219, il Piano di gestione del rischio di alluvioni del distretto idrografico della Sardegna;

Considerato che, in ottemperanza a quanto disposto dalla direttiva 2007/60/CE e dall'art. 66 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, è stata promossa la partecipazione attiva di tutte le parti interessate all'elaborazione del Piano di gestione del rischio di alluvioni del distretto idrografico della Sardegna e si è provveduto a pubblicare e rendere disponibili per le osservazioni del pubblico, inclusi gli utenti:

la valutazione globale provvisoria dei problemi di gestione delle acque del distretto;

la proposta di Piano, concedendo sulla stessa un periodo minimo di sei mesi per la presentazione di eventuali osservazioni scritte;

Considerato che il Piano di gestione del rischio di alluvioni, ai sensi dell'art. 66, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, è stato sottoposto a VAS in sede statale secondo la procedura prevista dalla parte seconda del medesimo decreto;

Considerato altresì che, ai sensi degli articoli 13 e 14 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, in data 16 settembre 2015 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana apposito avviso relativo all'attivazione della consultazione ai fini della VAS sulla proposta di Piano di gestione, sul rapporto ambientale e sulla sintesi non tecnica del medesimo e sulla valutazione di incidenza ambientale del Piano;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, n. 108 del 29 aprile 2016, con il quale è stato espresso parere motivato positivo di compatibilità ambientale sul Piano di gestione del rischio di alluvioni del bacino idrografico della Sardegna, sul relativo rapporto ambientale e sul piano di monitoraggio, con una serie di raccomandazioni, suggerimenti, condizioni e osservazioni; il decreto tiene conto del parere della Commissione tecnica VIA-VAS n. 1939 dell'11 dicembre 2015 e dei pareri del Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo n. 7160 del 4 marzo 2016 e 7501 del 17 marzo 2016, che vengono riportati in allegato allo stesso;

Considerato che, ai sensi dell'art. 15, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sulla base delle risultanze del parere motivato di compatibilità ambientale sono state individuate dall'Autorità di bacino le opportune revisioni da apportare al Piano, come risulta dalla dichiarazione di sintesi allegata alla documentazione di Piano;

Visto il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, espresso nella seduta del 7 luglio 2016;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 27 ottobre 2016;

Sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvato il Piano di gestione del rischio di alluvioni del distretto idrografico della Sardegna, predisposto ai sensi dell'art. 7 della direttiva 2000/60/CE e dell'art. 7 del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49.

Art. 2.

1. Il Piano di gestione del rischio di alluvioni del distretto idrografico della Sardegna di cui all'art. 1 risulta così articolato:

Re01: Relazione generale - aggiornamento marzo 2016

Re02: Relazione sulle misure non strutturali - aggiornamento marzo 2016

Re03: Relazione sugli interventi infrastrutturali - aggiornamento marzo 2016

Re04-01: Quadro conoscitivo propedeutico allo studio delle inondazioni costiere - relazione

Re04-02: Quadro conoscitivo propedeutico allo studio delle inondazioni costiere - schede di classificazione delle coste rocciose

Re04-03: Quadro conoscitivo propedeutico allo studio delle inondazioni costiere - schede di classificazione delle spiagge - volumi da 1 a 4

Re04-04: Quadro conoscitivo propedeutico allo studio delle inondazioni costiere - schede di classificazione delle spiagge ad elevata criticità

Re05: Relazione metodologica sulle inondazioni costiere

Re06: Relazione sulle mappe della pericolosità e del rischio - aggiornamento marzo 2016

Re07: Relazione sul recepimento della Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 24 febbraio 2015 - dicembre 2015

Ca01: Mappe della pericolosità da alluvione

Ca02: Mappe del danno potenziale

Ca03: Mappe del rischio di alluvioni

Ca04: Mappe della pericolosità da inondazione costiera

Rp01: Repertorio dei canali tombati - aggiornamento dicembre 2015

Rp02: Repertorio delle grandi dighe

Rp03: Repertorio degli invasi minori

Rp04: Repertorio delle strutture scolastiche ricadenti in aree di pericolosità idraulica

Rp05: Repertorio degli impianti tecnologici potenzialmente inquinanti ricadenti in aree di pericolosità idraulica

Rp06: Repertorio dei nuraghi ricadenti in aree di pericolosità idraulica

Rp07: Repertorio degli edifici di culto ricadenti in aree di pericolosità idraulica

Rp08: Repertorio dei beni culturali e paesaggistici ricadenti in aree di pericolosità idraulica

Rp09: Repertorio degli alberi monumentali ricadenti in aree di pericolosità idraulica

Sc01-01: Scenari di intervento strategico e coordinato: Coghinas - relazione

Sc01-02: Scenari di intervento strategico e coordinato: Coghinas - relazione idraulica

Sc01-03: Scenari di intervento strategico e coordinato: Coghinas - Tavole

Sc02-01: Scenari di intervento strategico e coordinato: Pramaera - relazione

Sc02-02: Scenari di intervento strategico e coordinato: Pramaera - relazione idraulica

Sc02-03: Scenari di intervento strategico e coordinato: Pramaera - Tavole

Sc03-01: Scenari di intervento strategico e coordinato: Cedrino - relazione

Sc03-02: Scenari di intervento strategico e coordinato: Cedrino - relazione idraulica

Sc03-03: Scenari di intervento strategico e coordinato: Cedrino - Tavole

Sc04-01: Scenari di intervento strategico e coordinato: Mannu di Porto Torres - relazione

Sc04-02: Scenari di intervento strategico e coordinato: Mannu di Porto Torres - relazione idraulica

Sc04-03: Scenari di intervento strategico e coordinato: Mannu di Porto Torres - Tavole

Sc05-01: Scenari di intervento strategico e coordinato: Girasole - relazione

Sc05-02: Scenari di intervento strategico e coordinato: Girasole - relazione idraulica

Sc05-03: Scenari di intervento strategico e coordinato: Girasole - Tavole

Sc06-01: Scenari di intervento strategico e coordinato: Posada - relazione

Sc06-02: Scenari di intervento strategico e coordinato: Posada - relazione idraulica

Sc06-03: Scenari di intervento strategico e coordinato: Posada - Tavole

Sc07-01: Scenari di intervento strategico e coordinato: Flumendosa - Tavole

At01: Analisi diacronica dell'evoluzione morfologica dei principali corsi d'acqua

At02: Atlante delle aree di pericolosità idraulica per singolo Comune

At03: Atlante delle aree di pericolosità da frana per singolo Comune

At04: Atlante degli immobili e delle aree di notevole interesse pubblico (art. 136 - decreto legislativo n. 42/2004) interferenti con le aree di pericolosità idraulica

At05: Atlante delle zone di interferenza tra i siti Natura 2000 e le aree di pericolosità idraulica

Mn01: Manuale delle allerte ai fini di protezione civile

Mn02: Censimento dei piani di protezione civile locali - aggiornamento dicembre 2015

Mn03: Linee Guida per la realizzazione degli interventi di mitigazione con tecniche di Ingegneria Naturalistica

Mn04: Elementi per l'inserimento nel paesaggio delle opere di mitigazione del rischio

Mn05: I principali eventi alluvionali recenti in Sardegna

Rapporto Ambientale - aggiornamento marzo 2016

Valutazione di Incidenza

Sintesi non tecnica - aggiornamento marzo 2016

2. Il Piano di gestione del rischio di alluvioni del distretto idrografico della Sardegna è corredato dal rapporto ambientale, redatto nell'ambito della procedura di VAS, che costituisce parte integrante dello stesso Piano e dall'ulteriore documentazione prodotta nell'ambito di tale procedura.

Art. 3.

1. Il Piano di gestione del rischio di alluvioni del distretto idrografico della Sardegna di cui all'art. 1 costituisce stralcio funzionale del Piano di bacino del distretto idrografico della Sardegna e ha valore di piano territoriale di settore.

2. Il Piano di gestione del rischio di alluvioni del distretto idrografico della Sardegna costituisce lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le misure finalizzate a garantire, per l'ambito territoriale costituito dal distretto idrografico della Sardegna, il perseguimento degli scopi e degli obiettivi di cui alla direttiva 2007/60/CE e al decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49.

3. Le amministrazioni e gli enti pubblici si conformano alle disposizioni del Piano di gestione del rischio di alluvioni del distretto idrografico della Sardegna di cui al presente decreto, in conformità con l'art. 65, commi 4, 5 e 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni.

4. Il Piano di gestione del rischio di alluvioni del distretto idrografico della Sardegna è riesaminato e aggiornato nei modi e nei tempi previsti dalla direttiva 2007/60/CE e dallo stesso Piano.

Art. 4.

1. Il Piano di gestione del rischio di alluvioni del distretto idrografico della Sardegna è pubblicato sul sito web del distretto idrografico della Sardegna: http://www.regione.sardegna.it/, nonché sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

2. Il Piano di gestione del rischio di alluvioni del distretto idrografico della Sardegna è depositato, in originale, presso l'Autorità di bacino della Sardegna, Via Mameli, 88 - 09123 Cagliari, e risulta disponibile in copia conforme presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 Roma.

3. L'Autorità di bacino della Sardegna e la Regione autonoma della Sardegna, per quanto di loro competenza, sono incaricate dell'esecuzione del presente decreto.

4. L'attuazione del Piano di gestione del rischio di alluvioni del distretto idrografico della Sardegna avviene a risorse disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, previa registrazione da parte dei competenti organi di controllo, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna.

Roma, 27 ottobre 2016

Il Presidente del Consiglio dei ministri
RENZI

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
GALLETTI

Registrato alla Corte dei conti l'11 gennaio 2017
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 131

17A00828

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 ottobre 2016.

Approvazione del Piano di gestione del rischio di alluvioni del distretto idrografico Padano.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

SU PROPOSTA DEL

MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», e, in particolare, l'art. 5, comma 1, lettera *d)*;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige», e successive modificazioni, nonché il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, recante «Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche»;

Vista la direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, relativa alla valu-

tazione e alla gestione dei rischi di alluvioni e, in particolare, l'art. 7, il quale prevede che: «Gli Stati membri provvedono ad ultimare e pubblicare i Piani di gestione del rischio di alluvioni entro il 22 dicembre 2015»;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale», e successive modificazioni, e, in particolare, la parte III, recante «Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche», nonché l'art. 176, comma 2, che recita: «Le disposizioni di cui alla parte terza del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi Statuti»;

Visti gli articoli 6 e 7 e gli articoli da 11 a 18 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, concernenti la procedura di valutazione ambientale strategica;

Visto l'art. 63, comma 10, lettera *a)*, del decreto legislativo n. 152 del 2006, come sostituito dall'art. 51, comma 2, della legge n. 221 del 2015, ai sensi del quale il piano di gestione del rischio di alluvioni previsto dall'art. 7 della direttiva 2007/60/CE è considerato «stralcio del piano di bacino distrettuale di cui all'art. 65»;

Visto l'art. 65 del decreto legislativo n. 152 del 2006, rubricato «Valore, finalità e contenuti del Piano di bacino distrettuale», nonchè gli articoli 57 e 66, concernenti le modalità di adozione e approvazione del Piano di bacino distrettuale;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, recante «Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente», convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, che all'art. 1, comma 1 (che ha modificato il comma 2-*bis* dell'art. 170 del decreto legislativo 152 del 2006) ha previsto «nelle more della costituzione dei distretti idrografici (…) e della eventuale revisione della relativa disciplina legislativa» la proroga delle Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183;

Visto il decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, recante «Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni» e, in particolare, l'art. 7 relativo al «Piano di gestione del rischio di alluvioni», che al comma 3 prevede che: «Sulla base delle mappe di cui all'art. 6: *a)* le Autorità di bacino distrettuali di cui all'art. 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 predispongono, secondo le modalità e gli obiettivi definiti ai commi 2 e 4, Piani di gestione, coordinati a livello di distretto idrografico; *b)* le regioni, in coordinamento tra loro, nonché con il Dipartimento nazionale della protezione civile, predispongono, ai sensi della normativa vigente e secondo quanto stabilito al comma 5, la parte dei Piani di gestione per il distretto idrografico di riferimento relativa al sistema di allertamento nazionale, statale e regionale, per il rischio idraulico ai fini della protezione civile. Detti Piani sono predisposti nell'ambito delle attività di pianificazione di bacino di cui agli articoli 65, 66, 67, 68 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152», nonché l'art. 17 che recita: «Le regioni a statuto speciale e le Province autonome provvedono alle finalità di cui al presente decreto nell'ambito delle competenze ad esse spettanti ai sensi dello Statuto speciale e delle relative norme di attuazione e secondo quanto disposto dai rispettivi ordinamenti»;

Visto il decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 219, di «Attuazione della direttiva 2008/105/CE relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE, nonché modifica della direttiva 2000/60/CE e recepimento della direttiva 2009/90/CE che stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE, specifiche tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque», e, in particolare, l'art. 4, comma 1, lettera *b)*, ai sensi del quale, ai fini dell'adempimento degli obblighi derivanti dalle direttive 2000/60/CE e 2007/60/CE, nelle more della costituzione delle Autorità di bacino distrettuali di cui all'art. 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, «le autorità di bacino di rilievo nazionale, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, e le regioni, ciascuna per la parte di territorio di propria competenza, provvedono all'adempimento degli obblighi previsti dal decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49. Ai fini della predisposizione degli strumenti di pianificazione di cui al predetto decreto legislativo n. 49 del 2010, le autorità di bacino di rilievo nazionale svolgono la funzione di coordinamento nell'ambito del distretto idrografico di appartenenza», nonché l'art. 4, comma 3, secondo cui «l'approvazione di atti di rilevanza distrettuale è effettuata dai Comitati istituzionali e tecnici delle Autorità di bacino di rilievo nazionale, integrati da componenti designati dalle regioni il cui territorio ricade nel distretto idrografico a cui gli atti si riferiscono se non già rappresentate nei medesimi comitati»;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante «Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali», che, all'art. 51, ha dettato nuove «Norme in materia di Autorità di bacino», sostituendo integralmente gli articoli 63 e 64 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006 e prevedendo che «in fase di prima attuazione, dalla data di entrata in vigore della (…) legge le funzioni di Autorità di bacino distrettuale sono esercitate dalle Autorità di bacino di rilievo nazionale di cui all'art. 4 del decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 219, che a tal fine si avvalgono delle strutture, del personale, dei beni e delle risorse strumentali delle Autorità di bacino regionali e interregionali comprese nel proprio distretto»;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 24 febbraio 2015, recante «Indirizzi operativi inerenti la predisposizione della parte dei piani di gestione relativa al sistema di allertamento nazionale, statale e regionale, per il rischio idraulico ai fini di protezione civile di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, di recepimento della direttiva 2007/60/CE», e, in particolare, l'art. 11, che recita: «Per le regioni a Statuto speciale sono fatte salve le competenze riconosciute dai relativi Statuti spe-

ciali e dalle relative norme di attuazione. Per le Province autonome di Trento e Bolzano sono fatte salve le competenze riconosciute dallo Statuto speciale (decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1972, n. 670 e s.m.i.) e dalle relative norme di attuazione. In tale contesto le Province autonome provvedono ad adeguare la presente direttiva alle norme dello Statuto di autonomia»;

Vista la deliberazione n. 3 del 23 dicembre 2013, con la quale il Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po, costituito ai sensi dell'art. 12, comma 3 della legge 18 maggio 1983, n. 183, e integrato da componenti designati dalle regioni il cui territorio ricade nel distretto idrografico Padano non già rappresentati nel medesimo Comitato, ha preso atto delle mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni, approvandole ai soli fini dei successivi adempimenti comunitari;

Vista la deliberazione n. 3 del 22 dicembre 2014, con la quale il Comitato istituzionale integrato ha preso atto, ai fini dei successivi adempimenti, del progetto di Piano di gestione del rischio di alluvioni del distretto idrografico Padano;

Vista la deliberazione n. 4 del 17 dicembre 2015, con la quale è stato adottato, ai sensi dell'art. 66 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, il Piano di gestione del rischio di alluvioni del distretto idrografico Padano e, nelle more della conclusione della procedura di VAS, è stato individuato un cronoprogramma di azioni finalizzato all'approvazione definitiva del Piano ai sensi dell'art. 4, comma 3, del decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 219, e al successivo reporting alla Commissione europea;

Vista la deliberazione n. 2 del 3 marzo 2016, con la quale è stato approvato, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 219, il Piano di gestione del rischio di alluvioni del distretto idrografico Padano;

Considerato che, in ottemperanza a quanto disposto dalla direttiva 2007/60/CE e dall'art. 66 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, è stata promossa la partecipazione attiva di tutte le parti interessate all'elaborazione del Piano di gestione del rischio di alluvioni del distretto idrografico Padano e si è provveduto a pubblicare e rendere disponibili per le osservazioni del pubblico, inclusi gli utenti:

il calendario e il programma di lavoro per la presentazione del Piano, con l'indicazione delle misure consultive connesse alla elaborazione del Piano medesimo;

la valutazione globale provvisoria dei problemi di gestione delle acque del distretto;

la proposta di Piano, concedendo sulla stessa un periodo minimo di sei mesi per la presentazione di eventuali osservazioni scritte;

Considerata l'attività di coordinamento svolta dall'Autorità di bacino del fiume Po nei confronti delle regioni comprese nel territorio distrettuale che ha portato alla individuazione di criteri generali di indirizzo valevoli per l'intero territorio distrettuale;

Considerato che il Piano di gestione del rischio di alluvioni, ai sensi dell'art. 66, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, è stato sottoposto a VAS in sede statale secondo la procedura prevista dalla parte seconda del medesimo decreto;

Considerato altresì che, ai sensi degli articoli 13 e 14 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, in data 8 agosto 2015 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana apposito avviso relativo all'attivazione della consultazione ai fini della VAS sulla proposta di Piano di gestione, sul rapporto ambientale e sulla sintesi non tecnica del medesimo;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, n. 107 del 29 aprile 2016, con il quale è stato espresso parere motivato positivo di compatibilità ambientale sul il Piano di gestione del rischio di alluvioni del distretto idrografico Padano, sul relativo rapporto ambientale e sul piano di monitoraggio, con una serie di raccomandazioni, suggerimenti, condizioni e osservazioni; il decreto tiene conto del parere della Commissione tecnica VIA-VAS n. 1929 del 27 novembre 2015 e del parere del Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo n. 6007 del 2 marzo 2016 che vengono riportati in allegato allo stesso.

Considerato che, ai sensi dell'art. 15, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sulla base delle risultanze del parere motivato di compatibilità ambientale sono state individuate dall'Autorità di bacino e dalle Regioni, in qualità di Autorità procedenti, le opportune revisioni da apportare al Piano, come risulta dalla dichiarazione di sintesi allegata alla documentazione di Piano.

Visto il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, espresso nella seduta del 7 luglio 2016;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 27 ottobre 2016;

Sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvato il Piano di gestione del rischio di alluvioni del distretto idrografico Padano predisposto ai sensi dell'art. 7 della direttiva 2000/60/CE e dell'art. 7 del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49.

Art. 2.

1. Il Piano di gestione del rischio di alluvioni del distretto idrografico Padano di cui all'art. 1 risulta così articolato:

SEZ.		TITOLO	
	Mappe	Progetto esecutivo delle attività per la redazione di mappe della pericolosità e del rischio di alluvione	
		Mappe della pericolosità	
		Mappe degli elementi esposti	
		Mappe del rischio	
		Profili di piena dei corsi d'acqua del Reticolo Principale	
SEZIONE A	Relazioni	Parte I A.	Relazione di inquadramento generale
		Parte II A.	Relazione sulla mappatura della pericolosità e valutazione del rischio
		Parte III A.	**Relazione di Piano**
		Parte IV A.	**Aree a rischio significativo di alluvione ARS Distreituali**
			1 Relazione ARS Distrettuali
			2 Schede monografiche
		Parte V A.	**Aree a rischio significativo di alluvione ARS Regionali e Locali:**
			➢ Relazione Regione Emilia Romagna
			➢ Relazione Regione Liguria
			➢ Relazione Regione Lombardia
			➢ Relazione Regione Piemonte
			➢ Relazione Regione Valle d'Aosta
			➢ Relazione Regione Veneto
		Programma di misure del Piano	
			➢ Piano di gestione del rischio alluvioni della Provincia Autonoma di Trento
		Materiali del Piano	
	Allegati alla Relazione	Allegato 0	Superfici e abitanti a rischio per comune
		Allegato 1	Schede descrittive delle mappe di pericolosità sul Reticolo Principale (fonti, criteri, livelli di confidenza)
		Allegato 2	Quadro dei processi alluvionali prevalenti e atlante degli eventi storici
		Allegato 3	Elaborazione ed aggregazione dei dati per l'ordinamento e la gerarchizzazione delle aree a rischio
		Allegato 4	Sintesi delle misure/azioni adottate per informare il pubblico (Art. 9 e 10 Direttiva Allegato 2 II)
		Allegato 5	Contributi alle mappe di pericolosità e di rischio pervenuti dal pubblico nell'ambito del processo partecipato
			➢ Relazione Regione Emilia Romagna
			➢ Relazione Regione Lombardia
			➢ Relazione Regione Piemonte
		Allegato 6	Schema di riferimento per le attività di Reporting
		Allegato 7	**Atlante di distretto**
		Allegato 8	**Rapporto ambientale VAS, Dichiarazione di sintesi e Misure di monitoraggio**
SEZIONE B	Annessi alla Relazione	**Relazione generale**	
			➢ Relazione Regione Emilia Romagna
			➢ Relazione Regione Liguria
			➢ Relazione Regione Lombardia
			➢ Relazione Regione Piemonte
			➢ Relazione Regione Valle d'Aosta

2. Il Piano di gestione del rischio di alluvioni del distretto idrografico Padano è corredato dal rapporto ambientale, redatto nell'ambito della procedura di VAS, che costituisce parte integrante dello stesso Piano e dall'ulteriore documentazione prodotta nell'ambito di tale procedura.

Art. 3.

1. Il Piano di gestione del rischio di alluvioni del distretto idrografico Padano di cui all'art. 1 costituisce stralcio funzionale del Piano di bacino del distretto idrografico Padano e ha valore di piano territoriale di settore.

2. Il Piano di gestione del rischio di alluvioni del distretto idrografico Padano costituisce lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le misure finalizzate a garantire, per l'ambito territoriale costituito dal distretto idrografico Padano, il perseguimento degli scopi e degli obiettivi di cui alla direttiva 2007/60/CE e al decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49.

3. Le amministrazioni e gli enti pubblici si conformano alle disposizioni del Piano di gestione del rischio di alluvioni del distretto idrografico Padano di cui al presente decreto, in conformità con l'art. 65, commi 4, 5 e 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.

4. Il Piano di gestione del rischio di alluvioni del distretto idrografico Padano è riesaminato e aggiornato nei modi e nei tempi previsti dalla direttiva 2007/60/CE e dallo stesso Piano.

Art. 4.

1. Il Piano di gestione del rischio di alluvioni del distretto idrografico Padano è pubblicato sul sito web dell'Autorità di bacino del fiume Po: http://www.adbpo.gov.it nonché sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

2. Il Piano di gestione del rischio di alluvioni del distretto idrografico Padano è depositato, in originale, presso l'Autorità di bacino del fiume Po, via Garibaldi n. 75, 43121 Parma, e risulta disponibile in copia conforme presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, via Cristoforo Colombo n. 44, 00147 Roma, e presso le regioni il cui territorio ricade nel distretto idrografico al quale si riferisce il Piano.

3. L'Autorità di bacino del fiume Po e le regioni il cui territorio ricade nel distretto idrografico del fiume Po, per quanto di loro competenza, sono incaricate dell'esecuzione del presente decreto.

4. La Provincia autonoma di Trento provvede, per il proprio territorio, alle finalità del presente Piano secondo quanto stabilito dal proprio Statuto e dalle relative norme di attuazione. Tutti i riferimenti a tale Ente autonomo contenuti negli Elaborati di Piano devono, quindi, essere interpretati ed applicati nel rispetto di quanto stabilito dalle suddette disposizioni.

5. L'attuazione del Piano di gestione del rischio di alluvioni del distretto idrografico Padano avviene a risorse disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, previa registrazione da parte dei competenti organi di controllo, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nei Bollettini Ufficiali delle regioni territorialmente competenti.

Roma, 27 ottobre 2016

Il Presidente del Consiglio dei ministri
RENZI

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
GALLETTI

Registrato alla Corte dei conti il 10 gennaio 2017
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 126

17A00829

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 12 dicembre 2016.

Autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio. (Decreto n. 987).

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;

Visto l'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, e in particolare l'art. 2, comma 5, lettera *d)*;

Visti gli articoli 1 e 2 della legge 19 ottobre 1999, n. 370;

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, con il quale è stato approvato il regolamento

sull'autonomia didattica degli atenei in sostituzione del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 e, in particolare, l'art. 9 il quale prevede che:

(comma 2, sostituito dall'art. 17, comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19) «Con apposite deliberazioni le università attivano i propri corsi di studio, nel rispetto della procedura di accreditamento definita dal citato decreto legislativo emanato in attuazione della delega prevista dall'art. 5, comma 1, lettera *a)* della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Nel caso di mancata conferma dell'accreditamento di uno o più corsi, le università assicurano la possibilità per gli studenti già iscritti di concludere gli studi, conseguendo il relativo titolo e disciplinando le modalità di esercizio della facoltà di opzione per altri corsi di studio accreditati ed attivati»;

(comma 3) «l'attivazione dei corsi di studio di cui al comma 2 è subordinata all'inserimento degli stessi nella Banca dati dell'offerta formativa, sulla base di criteri stabiliti con apposito decreto ministeriale»;

Visto l'art. 1-*ter*, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, in base al quale «le università adottano programmi triennali coerenti con le linee generali di indirizzo definite con decreto del Ministro»;

Visto il regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 che istituisce «Erasmus+»: il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga le decisioni n. 1719/2006/CE, n. 1720/2006/CE e n. 1298/2008/CE;

Viste le linee guida europee per l'assicurazione della qualità nello Spazio europeo dell'istruzione superiore, adottate dai ministri europei dell'istruzione superiore alla Conferenza di Yerevan nel maggio 2015, che modificano le precedenti adottate a Bergen nel 2005;

Visto il documento relativo all'approccio europeo per l'assicurazione della qualità dei programmi congiunti, approvato dai ministri europei dell'istruzione superiore alla Conferenza di Yerevan, maggio 2015;

Visto il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, concernente la struttura e il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR);

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19, recante «Valorizzazione dell'efficienza delle università e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione di risorse pubbliche sulla base di criteri definiti *ex ante* anche mediante la previsione di un sistema di accreditamento periodico delle università e la valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo indeterminato non confermati al primo anno di attività, a norma dell'art. 5, comma 1, lettera *a)*, della legge 30 dicembre 2010, n. 240»;

Visto il decreto interministeriale 9 dicembre 2014, n. 893, relativo al costo standard unitario di formazione per studente in corso;

Visti i decreti ministeriali ed interministeriali con i quali sono state ridefinite, ai sensi del predetto decreto n. 270/2004, le classi dei corsi di laurea e dei corsi di laurea magistrale;

Tenuto conto dei limiti alle spese di personale e alle spese di indebitamento fissati dal decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49;

Visto l'art. 66, comma 13, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il quale ha, altresì, previsto le modalità con le quali il sistema universitario statale partecipa agli obiettivi di contenimento della spesa pubblica;

Visto il decreto ministeriale del 5 giugno 2013, n. 439 «Accreditamento iniziale e periodico delle scuole superiori a ordinamento speciale»;

Visto il decreto ministeriale dell'8 agosto 2016, n. 635, concernente le Linee generali d'indirizzo della programmazione delle università 2016-2018 e indicatori per la valutazione periodica dei risultati;

Ritenuto di dovere adottare a seguito del decreto ministeriale n. 635/2016 un nuovo decreto ministeriale relativo alla «Autovalutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio e valutazione periodica» i cui contenuti sostituiscono quelli dei decreti ministeriali del 30 gennaio 2013, n. 47, e successive modifiche e integrazioni;

Tenuto conto dei criteri e degli indicatori proposti dall'ANVUR ai sensi dell'art. 6, comma 1 del decreto legislativo n. 19/2012 e del decreto ministeriale n. 635/2016, con il parere in data 25 ottobre 2016, n. 13736, e la nota del presidente prot. 3536 del 28 novembre 2016;

Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano, a decorrere dall'anno accademico 2017/2018, ai fini del potenziamento dell'autovalutazione, dell'accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio universitari, nonché alla valutazione perio-

dica delle università, con riferimento alle università statali e non statali legalmente riconosciute, ivi comprese le università telematiche.

2. Definizioni:

a) accreditamento iniziale: si intende l'autorizzazione ad istituire e attivare sedi e corsi di studio universitari, a seguito della verifica del possesso dei requisiti didattici, di qualificazione della ricerca, strutturali, organizzativi e di sostenibilità economico-finanziaria di cui agli allegati *A*, *B* e *D*;

b) accreditamento periodico: si intende la verifica, con cadenza almeno quinquennale per le sedi e almeno triennale per i corsi di studio, della persistenza dei requisiti che hanno condotto all'accreditamento iniziale e del possesso di ulteriori requisiti di qualità, di efficienza e di efficacia delle attività svolte in relazione agli indicatori di assicurazione della qualità di cui all'allegato *C*;

c) valutazione periodica: si intende la valutazione volta a misurare, anche ai fini di cui alla lettera *b)*, l'efficienza, la sostenibilità economico-finanziaria delle attività e i risultati conseguiti dalle singole università nell'ambito della didattica, della ricerca e della loro internazionalizzazione, sulla base degli indicatori di cui all'allegato *E*;

d) sede: si intende l'insieme delle strutture didattiche o di ricerca dell'università collocate nel medesimo comune. La sede decentrata è quella in cui le strutture didattiche o di ricerca sono collocate in un comune diverso rispetto al comune in cui è situata la sede legale dell'università;

e) corsi di studio: si intendono i corsi di laurea, i corsi di laurea magistrale e i corsi di laurea magistrale a ciclo unico.

3. La concessione, il diniego ovvero la revoca dell'accreditamento iniziale e periodico di sedi e corsi vengono disposti con decreto del Ministro su conforme parere dell'ANVUR, fatti salvi, limitatamente ai corsi di studio, i casi di decadenza automatica indicati nel presente decreto, per i quali l'ateneo è tenuto alla soppressione del corso senza la necessità di formale provvedimento ministeriale; in caso contrario i titoli di studio eventualmente rilasciati sono privi di valore legale.

Art. 2.

Accreditamento iniziale delle sedi

1. In relazione a quanto previsto dagli articoli 6, comma 1, e 8 e dall'allegato 3, punto 2, del decreto ministeriale n. 635/2016, per il periodo di vigenza della programmazione triennale del sistema universitario 2016-2018 non si dà luogo all'accreditamento di nuove sedi universitarie se non:

a) a seguito di processi di fusione tra atenei già accreditati. In tal caso si provvede ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 della legge n. 240/2010;

b) in correlazione all'istituzione di una nuova sede decentrata da parte di atenei già accreditati. La relativa proposta da parte dell'ateneo deve essere formulata contestualmente a quella dei corsi da accreditare nella nuova sede. L'accreditamento delle sedi decentrate richiede il possesso dei requisiti per l'accreditamento dei relativi corsi di cui all'allegato *A* nonché il possesso degli specifici requisiti della sede secondo quanto previsto dall'allegato *B*. Il mancato accreditamento iniziale di uno o più dei corsi previsti nella nuova sede non preclude l'accreditamento della stessa.

Art. 3.

Accreditamento periodico delle sedi

1. L'accreditamento periodico delle sedi ha durata massima quinquennale e viene conseguito dalle sedi che soddisfano i requisiti per l'accreditamento iniziale di cui all'allegato *B* e quelli previsti come risultato dei processi di Assicurazione della qualità (QA) di cui all'allegato *C*, a seguito della verifica da parte dell'ANVUR sulla base dell'esito delle visite in loco delle Commissioni di esperti della valutazione (CEV) tenuto altresì conto di quanto di seguito indicato:

a) analisi dei dati della relazione annuale dei Nuclei di valutazione interna (di seguito *NUV)* e delle risultanze dell'attività di monitoraggio e di controllo della qualità dell'attività didattica e di ricerca svolta da tutti i soggetti coinvolti nel sistema di qualità di ateneo;

b) valutazione delle informazioni contenute nelle Schede uniche annuali relative ai Corsi di studio (di seguito SUA-CDS), anche in relazione ai rispettivi rapporti di riesame, e della valutazione delle informazioni contenute nelle Schede uniche annuali della Ricerca dei dipartimenti (di seguito SUA-RD);

c) indicatori previsti per la valutazione periodica di cui all'art. 6 del presente decreto.

2. La durata dell'accreditamento periodico della sede di cui al comma 1 può essere ridotta in relazione alle criticità emerse nell'esame periodico dei corsi di studio di cui all'art. 5.

3. L'accreditamento periodico proposto dall'ANVUR è così graduato:

Università con almeno il 70% dei corsi in modalità convenzionale o mista

LIVELLO	GIUDIZIO	ESITO
A	molto positivo	accreditamento periodico di validità quinquennale
B	pienamente soddisfacente	accreditamento periodico di validità quinquennale
C	soddisfacente	accreditamento periodico di validità quinquennale
D	condizionato	accreditamento temporalmente vincolato che, in caso di mancato superamento delle riserve segnalate entro il termine stabilito al momento della valutazione, comporta lo stesso esito del giudizio "insoddisfacente"
E	insoddisfacente	soppressione della sede

Università con più del 30% dei corsi a distanza e Università telematiche

LIVELLO	GIUDIZIO	ESITO
A - tel	molto positivo	accreditamento periodico di validità quinquennale
B - tel	pienamente soddisfacente	accreditamento periodico di validità quinquennale
C - tel	soddisfacente	accreditamento periodico di validità quinquennale
D - tel	condizionato	accreditamento temporalmente vincolato che, in caso di mancato superamento delle riserve segnalate entro il termine stabilito al momento della valutazione, comporta lo stesso esito del giudizio "insoddisfacente"
E - tel	insoddisfacente	soppressione della sede

4. L'accreditamento periodico della sede comporta l'accreditamento periodico di tutti i suoi corsi di studio e delle eventuali sedi decentrate, ad eccezione di quelli valutati negativamente, che sono soppressi.

Art. 4.

Accreditamento iniziale dei corsi di studio

1. I nuovi corsi di studio sono istituiti nel rispetto di quanto previsto dall'allegato 3 del decreto ministeriale n. 635/2016 previo accreditamento iniziale di durata massima triennale, disposto non oltre il 15 giugno antecedente l'anno accademico di attivazione, a seguito di:

parere positivo del CUN sull'ordinamento didattico;

verifica da parte di ANVUR del possesso dei requisiti di cui agli allegati *A* e *C* (requisito R3).

2. I corsi di studio istituiti devono essere attivati non oltre l'anno accademico successivo a quello di riferimento del decreto ministeriale di accreditamento, pena la decadenza automatica dello stesso. È altresì prevista la decadenza automatica dell'accreditamento, in caso di successiva sospensione dell'attivazione del corso per due anni consecutivi.

3. L'attivazione dei corsi di studio accreditati è subordinata unicamente all'inserimento annuale degli stessi nella banca dati dell'offerta formativa (SUA-CdS), previa verifica automatica nella medesima banca dati del possesso dei requisiti di docenza di cui all'allegato *A*, punto *b)*. I dati necessari per la verifica dovranno essere aggiornati dalle università e validati dai NUV. Il Ministero e l'ANVUR svolgono, in qualsiasi momento, una complessiva azione di monitoraggio e valutazione dei suddetti dati.

4. L'accreditamento si intende confermato qualora l'esito della verifica di cui al comma 3, validata dal NUV, sia positivo e, in caso contrario, decade automaticamente con contestuale eliminazione del corso di studi dalla banca dati dell'offerta formativa. Esclusivamente qualora l'esito negativo della verifica sia determinato da una insufficienza della docenza necessaria in relazione al superamento delle numerosità massime di studenti, l'accreditamento del corso e la possibilità di attivare lo stesso in difetto della docenza necessaria permangono per un solo anno accademico, al fine di consentire l'adozione di misure idonee al superamento delle carenze di docenza. Non si può in tal caso dare luogo all'accreditamento e all'istituzione di nuovi corsi, se non a seguito di disattivazione e soppressione almeno di un pari numero di corsi.

5. Le eventuali modifiche dell'ordinamento didattico sono approvate con provvedimento direttoriale sentito il CUN. In caso di modifiche ritenute sostanziali dell'ordinamento che possano incidere sui presupposti dell'accreditamento iniziale del corso, sentito il CUN, il Ministero può trasmettere il corso all'ANVUR per l'acquisizione del relativo parere.

Art. 5.

Accreditamento periodico dei corsi di studio

1. I corsi di studio che hanno ottenuto l'accreditamento iniziale sono sottoposti con periodicità triennale a valutazione da parte dell'ANVUR, ai fini del loro accreditamento periodico. L'accreditamento periodico dei corsi può essere anticipato in caso di criticità riscontrate, anche su segnalazione dei NUV o del Ministero.

2. L'accreditamento periodico viene concesso ai corsi che soddisfano i requisiti per l'accreditamento iniziale e quelli del requisito R3 di cui all'allegato *C*, tenuto conto degli indicatori di valutazione periodica di cui all'art. 6. La verifica di tali requisiti viene effettuata mediante una valutazione a distanza da parte dell'ANVUR, sulla base anche dell'attività di valutazione dei NUV.

3. In caso di esito positivo della valutazione a distanza da parte dell'ANVUR, la durata dell'accreditamento periodico dei corsi è automaticamente prorogata fino al termine della durata dell'accreditamento periodico della sede. In caso criticità riscontrate o su segnalazione del Ministero, l'ANVUR dispone una valutazione approfondita del corso:

in caso di esito positivo, la durata dell'accreditamento viene automaticamente prorogata fino al termine dell'accreditamento della sede;

in caso di esito negativo si provvede alla revoca dell'accreditamento e alla soppressione del corso con apposito decreto del Ministro.

4. Nei casi in cui l'esame periodico dei corsi dimostri rilevanti criticità per una parte rilevante dei corsi di studio, il Ministero, sentita l'ANVUR, può altresì richiedere l'anticipo della visita di accreditamento periodico della sede.

Art. 6.

Valutazione periodica

1. La verifica dell'efficienza e della sostenibilità economico-finanziaria delle attività e i risultati conseguiti nell'ambito delle attività di didattica e ricerca vengono valutati sulla base degli indicatori di cui all'allegato *E*, tenuto conto di quanto previsto dal decreto ministeriale n. 635/2016.

2. I risultati della valutazione periodica degli atenei da parte dell'ANVUR, sulla base degli indicatori di cui all'allegato *E*, sono:

a) utilizzati ai fini dell'accreditamento periodico delle sedi e dei corsi di cui agli articoli 3 e 5 del presente decreto;

b) considerati ai fini della predisposizione del rapporto sullo stato del sistema universitario e della ricerca ai sensi dell'art. 11, comma 2 del decreto legislativo n. 19/2012.

Art. 7.

Nucleo di valutazione

1. Per le finalità di cui al presente decreto, i NUV:

a) esprimono un parere vincolante all'ateneo sul possesso dei requisiti per l'accreditamento iniziale ai fini dell'istituzione di nuovi corsi di studio (rif. art. 8, comma 4, decreto legislativo n. 19/2012);

b) verificano il corretto funzionamento del sistema di AQ e forniscono supporto all'ANVUR e al Ministero nel monitoraggio del rispetto dei requisiti di accreditamento iniziale e periodico dei corsi e delle sedi (rif. art. 9, commi 2, 3 e 7, decreto legislativo n. 19/2012);

c) forniscono supporto agli organi di governo dell'ateneo e all'ANVUR nel monitoraggio dei risultati conseguiti rispetto agli indicatori per la valutazione periodica (rif. art. 12, comma 1), nonché all'ateneo nell'elaborazione di ulteriori indicatori per il raggiungimento degli obiettivi della propria programmazione strategica (rif. art. 12, comma 4, decreto legislativo n. 19/2012);

d) riferiscono nella relazione annuale di cui all'art. 1, comma 2, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, sugli esiti delle attività di cui ai precedenti punti *b)* e *c)* (rif. art. 12, comma 2, decreto legislativo n. 19/2012).

Art. 8.

Flessibilità dell'offerta formativa e corsi di laurea sperimentali ad orientamento professionale

1. In attuazione dell'art. 6 del decreto ministeriale 8 agosto 2016, n. 635, per gli anni accademici 2017/2018 e 2018/2019 è data la possibilità di accreditare nuovi corsi di studio che utilizzano, negli ambiti disciplinari relativi alle attività di base e caratterizzanti, ulteriori settori scientifico-disciplinari rispetto a quelli previsti dalle tabelle allegate ai decreti ministeriali 16 marzo 2007 nel rispetto degli obiettivi formativi della relativa classe e di quanto appresso indicato:

a) il numero massimo di corsi di studio accreditabili complessivamente nel biennio per ciascun ateneo non può essere superiore al valore maggiore tra 3 corsi e il 10% del totale dei corsi già accreditati nell'anno accademico 2016/2017;

b) sono esclusi:

i. lauree: L-17 - Scienze dell'architettura, L/DS - Difesa e sicurezza, SNT/1, SNT/2, SNT/3 e SNT/4 relative alle professioni sanitarie;

ii. lauree magistrali a numero programmato nazionale o locale obbligatorio: LM-4 - Architettura e ingegneria edile-architettura, LM-41 - Medicina e chirurgia, LM-42 - Medicina veterinaria, LM-46 - Odontoiatria e protesi dentaria, LM-85bis - Scienze della formazione primaria, LMR/02 - Restauro, LM/DS - Difesa e sicurezza, LM/13 - Farmacia e farmacia industriale;

iii. i corsi di studio interclasse di cui all'art. 1, comma 3, dei decreti ministeriali 16 marzo 2007 e la LMG/01 - Giurisprudenza;

c) gli ulteriori settori possono essere inseriti in aggiunta o in sostituzione di quelli presenti nelle tabelle della relativa classe fermo restando che:

i. per ciascun ambito disciplinare deve essere attivato almeno un settore scientifico-disciplinare tra quelli previsti dalle tabelle della classe;

ii. ai settori scientifico-disciplinari presenti nelle tabelle della classe devono essere attribuiti almeno il 50% del numero minimo di CFU previsti per ciascuna delle attività formative indispensabili.

2. Al fine di facilitare l'istituzione di corsi di studio direttamente riconducibili alle esigenze del mercato del lavoro, nell'ambito dei corsi di cui al comma 1, ciascun ateneo può proporre al massimo un corso di laurea per anno accademico, esclusivamente con modalità di erogazione convenzionale, caratterizzato da un percorso formativo teorico, di laboratorio e applicato in stretta collaborazione con il mondo del lavoro, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) il progetto formativo è sviluppato mediante convenzioni con imprese qualificate, ovvero loro associazioni, o ordini professionali che assicurano la realizzazione di almeno 50 CFU e non più di 60 CFU in attività di tirocinio curriculare, anche con riferimento ad attività di base e caratterizzanti;

b) i corsi di studio prevedono la programmazione degli accessi a livello locale ai sensi dell'art. 2 della legge 2 agosto 1999, n. 264, entro il limite massi-

mo di cinquanta studenti e la presenza di un adeguato numero di tutor delle aziende coinvolte nel processo formativo;

c) al termine del primo ciclo della sperimentazione, l'indicatore di valutazione periodica relativo agli sbocchi occupazionali entro un anno dal conseguimento del titolo di studio deve essere almeno pari all'80%. Il rispetto di tale soglia è condizione necessaria al fine dell'accreditamento periodico del corso stesso dall'anno accademico 2021/2022 nonché al fine dell'accreditamento iniziale di altri corsi con le medesime caratteristiche nella stessa classe.

Art. 9.

Banche dati di riferimento

1. Le schede SUA-CdS e SUA-RD, anche attraverso la interoperabilità con le altre banche dati ministeriali, contengono gli elementi informativi necessari al sistema di autovalutazione, valutazione periodica e accreditamento, nonché alla definizione annuale dell'offerta formativa (dalla fase di istituzione a quella di attivazione dei corsi di studio).

2. I contenuti e il funzionamento e i termini di compilazione delle banche dati di cui al presente articolo sono definiti con apposito decreto direttoriale.

Art. 10.

Disposizioni finali e transitorie

1. Il presente decreto sostituisce il decreto ministeriale n. 47/2013 e successive modificazioni e integrazioni, fatte salve le deroghe sui requisiti di docenza fino all'anno accademico 2017/2018 di cui ai decreti ministeriali n. 194 del 27 marzo 2015 per tutte le università statali e non statali, e n. 168 del 18 marzo 2016 per le sole università non statali. Dall'anno accademico 2018/2019 è altresì soppresso l'art. 3, comma 1 del decreto ministeriale 30 gennaio 2014.

2. Per le sedi e i corsi di studio già sottoposti a valutazione da parte di ANVUR ai fini dell'accreditamento periodico alla data del presente decreto, ancorché non ancora pubblicata dalla stessa, secondo i criteri e gli indicatori di cui al decreto ministeriale n. 47/2013, si provvede all'adozione del decreto del Ministro conformemente agli esiti di tale valutazione. L'ANVUR provvede in ogni caso a graduare i giudizi già emessi anche secondo quanto indicato dall'art. 3, comma 3, del presente decreto.

3. Con riferimento alle scuole superiori a ordinamento speciale, si applicano le disposizioni di cui al decreto ministeriale del 5 giugno 2013, n. 439 «Accreditamento iniziale e periodico delle scuole superiore a ordinamento speciale». Per la valutazione periodica di dette scuole, si applicano altresì gli indicatori del gruppo C e D dell'allegato *E*.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 dicembre 2016

Il Ministro: GIANNINI

ALLEGATO *A*

REQUISITI DI ACCREDITAMENTO DEL CORSO DI STUDIO

a) Trasparenza: ai fini dell'accreditamento iniziale, è verificata nella banca dati SUA - CdS la completezza di tutte le informazioni relative a:

Sezione «Amministrazione» che comprende le seguenti schede:

I. Ordinamento didattico in vigore (banca dati *RAD)*, incluse le caratteristiche specifiche del corso, con particolare riferimento a:

a) corsi di studio internazionali (allegato 3, decreto ministeriale n. 635/2016);

b) corsi di laurea professionalizzanti (art. 8 del presente decreto);

II. Regolamento didattico del corso di studio (didattica programmata): comprende gli insegnamenti, i relativi CFU e i settori scientifico-disciplinari previsti per l'intero percorso di studi della coorte di riferimento;

III. Didattica erogata: comprende tutti gli insegnamenti erogati nell'anno accademico di riferimento, completi della relativa copertura di docenza con la tipologia e il numero di ore di didattica assistita da erogare;

IV. Dati amministrativi relativi al processo di accreditamento;

Sezione «Qualità» che comprende le informazioni e i dati necessari per l'autovalutazione, la valutazione periodica e l'accreditamento:

dati relativi alle carriere degli studenti (ANS);

indicatori per la valutazione periodica;

le informazioni necessarie alla verifica dei requisiti di assicurazione della qualità;

cruscotto degli indicatori di cui all'allegato *E* per l'accreditamento e la valutazione periodica dei corsi di studio.

b) Requisiti di docenza: ai fini della verifica del possesso del requisito di docenza per l'accreditamento iniziale e periodico dei corsi di studio si fa riferimento ai seguenti indicatori, calcolati con riferimento al quadro didattica erogata della SUA nell'anno accademico in corso di svolgimento per i corsi già accreditati e sul quadro della didattica programmata per gli eventuali corsi di nuova istituzione.

Numero minimo di docenti di riferimento, appartenenti ai SSD base, caratterizzanti o affini e integrativi del corso

Corsi con modalità di erogazione convenzionale o mista (riff. tipologie a) e b) dell'allegato 3 del DM n. 635/2016)

CORSI	N. docenti	di cui professori a tempo indet. (almeno)
Laurea	9	5
Laurea magistrale	6	4
Laurea magistrale a ciclo unico di 5 anni	15	8
Laurea magistrale a ciclo unico di 6 anni	18	10

Corsi (L, LM) Professioni sanitarie, Scienze motorie, Servizio Sociale, Mediazione Linguistica e traduzione e interpretariato – Corsi di laurea (L) sperimentali ad orientamento professionale

CORSI	N. docenti	di cui professori a tempo indet. (almeno)
Laurea	5	3
Laurea magistrale	4	2

Corsi di Scienze della Formazione Primaria, Laurea magistrale a ciclo unico per il Restauro

CORSI	N. docenti	di cui professori a tempo indet. (almeno)	Figure specialistiche aggiuntive*
Laurea magistrale a ciclo unico	10	5	5

* con il termine figure specialistiche di settore si fa riferimento alla docenza di ruolo o a contratto affidata a figure con specifica professionalità e competenza secondo quanto definito dall'ANVUR e impiegate prevalentemente nelle attività formative caratterizzanti il corso di studi

Corsi di studio con modalità di erogazione prevalentemente o integralmente a distanza (riff. tipologie c) e d) dell'allegato 3 del DM n. 635/2016)

CORSI	N. docenti	di cui professori a tempo indet. (almeno)	Figure aggiuntive: TUTOR
Laurea	7	3	3 di cui almeno 2 disciplinari
Laurea magistrale	5	2	2 di cui almeno 1 disciplinare
Laurea magistrale a ciclo unico di 5 anni	12	5	5 di cui almeno 3 disciplinari

Le predette numerosità di docenti sono definite con riferimento alle numerosità massime degli studenti riportate nell'allegato *D*. Per il computo del «numero di studenti» si fa riferimento:

per i corsi già accreditati erogati con modalità convenzionale o mista, al valore minimo tra il numero di studenti iscritti al primo anno riferito ai due anni accademici antecedenti a quello cui si riferisce l'offerta formativa da attivare. Esempio: per l'offerta formativa anno accademico 2017/2018 si considera il valore più basso tra il numero degli studenti iscritti al primo anno nell'anno accademico 2016/2017 e quelli degli iscritti al primo anno nell'anno accademico 2015/2016;

per i corsi già accreditati erogati con modalità prevalentemente o integralmente a distanza, attese le specifiche caratteristiche degli studenti, al numero di iscritti per la prima volta nel corso, rilevati con le stesse modalità di cui al punto precedente;

per i nuovi corsi di studio di cui si propone l'accreditamento, all'utenza potenziale sostenibile.

Nel caso in cui il numero di studenti superi le numerosità massime di cui all'allegato *D*, il numero di docenti di riferimento (Dr) viene incrementato in misura proporzionale al superamento di tali soglie, in base alla seguente formula:

$$Dtot = Dr \times (1 + W)$$

$W = 0$ se n. studenti ≤ numerosità massima

$$W = \frac{\text{n. studenti}}{\text{numerosità massima}} - 1$$ se n. studenti > numerosità massima

Dtot = numero di docenti di riferimento necessari
Dr = numero di docenti di riferimento

Caratteristiche dei docenti di riferimento:

i. Peso: ogni docente di riferimento deve avere l'incarico didattico di almeno un'attività formativa nel relativo corso di studio. Può essere conteggiato una sola volta o, al più, essere indicato come docente di riferimento per due corsi di studio con peso pari a 0,5 per ciascun corso di studio.

ii. Tipologia: nell'ambito dei docenti di riferimento sono conteggiati:

a) professori a tempo indeterminato, ricercatori e assistenti del ruolo ad esaurimento, ricercatori di cui all'art. 24, comma 3, lettere *a)* e *b)* della legge n. 240/2010;

b) docenti in convenzione ai sensi dell'art. 6, comma 11, legge n. 240/2010;

c) professori a tempo determinato di cui all'art. 1, comma 12, legge n. 230/2005.

Nella successiva tabella *K* sono definite le caratteristiche dei corsi di studio internazionali di cui all'allegato 3 del decreto ministeriale n. 635/2016, che possono utilizzare una percentuale massima del 50% di docenti strutturati in università straniere con qualifica corrispondente a quella dei professori ovvero dei ricercatori delle università italiane.

Tabella K

Tipologia	**Definizione**	**Caratteristiche**
a)	Corsi interateneo con Atenei stranieri, che prevedono il rilascio del titolo congiunto, doppio o multiplo	Sono Corsi di studio a ordinamento congiunto con Atenei stranieri ai sensi dell'art. 3, comma 10, del DM n. 270/2004, al termine dei quali gli studenti ottengono un titolo congiunto, doppio o multiplo.
b)	Corsi erogati in lingua straniera	Ai fini della possibilità di conteggiare docenti stranieri, con riferimento a tali corsi i cui obiettivi formativi, risultati di apprendimento e sbocchi occupazionali attesi hanno una rilevanza anche internazionale, si deve altresì verificare quanto segue : - per i corsi che hanno concluso almeno un ciclo di studi, il 10% degli studenti iscritti (media nel triennio) ha il titolo d'accesso conseguito all'estero; - i docenti di riferimento hanno adeguate competenze linguistiche
c)	Corsi di Laurea Magistrale con la partecipazione di Università italiane e selezionati per un co-finanziamento comunitario nell'ambito del programma comunitario "Erasmus plus 2014 - 2020 azione centralizzata chiave 1"	Sono Corsi di studio L e LMCU selezionati per un co-finanziamento comunitario in "Erasmus plus". Al fine di assicurare la continuità con il precedente programma "Erasmus Mundus", saranno inclusi nella medesima categoria i Corsi di studio, incluse le Lauree, finanziate in tale programma. L'inclusione nella categoria dei Corsi di studio internazionali decade con il termine della partecipazione al programma di riferimento.

iii. Copertura dei settori scientifico-disciplinari: il settore scientifico-disciplinare di afferenza di ogni docente deve essere lo stesso dell'attività didattica di cui è responsabile.

Nel caso di docenti reclutati con esclusivo riferimento al settore concorsuale, è fatto obbligo all'ateneo, ai fini della verifica dei requisiti di docenza, di indicare il settore scientifico disciplinare coerente con il profilo scientifico.

Quando i settori scientifico-disciplinari MAT/01 - MAT/09 e FIS/01 - FIS/08 sono tutti presenti negli ambiti di base di una classe di laurea, devono essere considerati indistinguibili dal punto di vista delle relative competenze didattiche. Di conseguenza, possono essere conteggiati come docenti di riferimento nei corsi di studio delle suddette classi di laurea docenti appartenenti ai settori scientifico-disciplinari MAT/01 - MAT/09 e FIS/01 - FIS/08 che siano responsabili di attività formative in ognuno di questi settori scientifico-disciplinari.

iv. Tutor per i corsi a distanza: i tutor di riferimento sono riconducibili a:

a) tutor disciplinari, che svolgono la loro attività nelle classi virtuali;

b) tutor dei corsi di studio, con funzioni di orientamento e monitoraggio;

c) tutor tecnici, con funzione di supporto tecnico (introduzione e familiarizzazione dello studente con l'ambiente tecnologico, registrazione degli accessi, salvataggio, conservazione materiali, assistenza tecnica in itinere).

I tutor di riferimento devono possedere almeno un titolo di studio universitario (laurea magistrale nel caso di tutor disciplinari). Per i tutor disciplinari e dei corsi di studio, il titolo deve essere coerente con i settori scientifico-disciplinari delle attività formative di base o caratterizzanti del corso a cui partecipano. Per ciascun tutor (appartenenti a tutte le categorie) deve essere riportato nella scheda SUA-CdS il *curriculum vitae* e gli eventuali titoli scientifici.

c) Limiti alla parcellizzazione delle attività didattiche e alla diversificazione dei corsi di studio: al fine di limitare l'eccessiva parcellizzazione delle attività didattiche delle università statali e non statali, gli insegnamenti e le altre attività formative di base e caratterizzanti erogabili in ciascun corso di studio nelle classi definite in attuazione del decreto ministeriale n. 270/2004, vengono organizzati in modo tale che a ciascuno di essi, ovvero a ciascun modulo coordinato, corrispondano, di norma, non meno di sei crediti, o, comunque, non meno di cinque, previa delibera dell'organo competente a livello di ateneo. Per quanto riguarda gli insegnamenti e le altre attività formative affini e integrativi, è possibile prevedere un numero di crediti inferiore a sei, ovvero a cinque, previa delibera motivata delle strutture didattiche competenti.

La suddetta possibilità è concessa nelle classi di laurea in Medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria, Medicina veterinaria e nelle classi relative alle professioni sanitarie, dove sono presenti insegnamenti di base e caratterizzanti con un numero di CFU inferiori a 5-6. Analogamente tale possibilità viene prevista anche nei casi in cui i valori minimi degli ambiti individuati nelle tabelle allegate ai decreto ministeriale 16 marzo 2007, nel decreto ministeriale 25 novembre 2005 e nel decreto interministeriale 2 marzo 2011, siano inferiori a 5-6 CFU e l'assegnazione di un numero superiore di crediti negli ordinamenti didattici sia in contrasto con gli obiettivi specifici del corso, nonché per i corsi di studio internazionali delle tipologie a e c della tabella *K*.

d) Risorse strutturali: i requisiti di struttura comprendono le strutture messe a disposizione dei singoli corsi di studio (aule, laboratori, ecc.) o di corsi di studio afferenti a medesime strutture di riferimento (dipartimenti, strutture di raccordo quali biblioteche, aule studio, ecc.).

La disponibilità effettiva dei requisiti strutturali e la loro funzionalità, dichiarate nelle SUA-CdS, verranno puntualmente verificate durante le visite in loco, anche in relazione alle specificità dei corsi di studio (L, LM, LMCU), al numero degli iscritti e alla strutturazione dei corsi di studio.

e) Requisiti per l'assicurazione di qualità dei corsi di studio: deve essere documentata la presenza di un sistema di assicurazione della qualità per tutti i corsi di studio di ciascuna sede, organizzato secondo le relative linee guida dell'ANVUR e capace di produrre i documenti da esse previsti con particolare riferimento alla rilevazione dell'opinione degli studenti, dei laureandi e dei laureati, alla compilazione annuale della scheda unica dei corsi di studio (SUA-CdS) e alla redazione del rapporto di riesame.

ALLEGATO *B*

REQUISITI DI ACCREDITAMENTO INIZIALE DELLE SEDI

a) Trasparenza: ai fini dell'accreditamento iniziale, è verificata nella banca dati SUA - CdS la completezza delle seguenti informazioni:

denominazione e organizzazione generale;

dati amministrativi relativi al processo di accreditamento;

servizi generali, per l'orientamento il tutorato e il collocamento nel mercato del lavoro degli studenti;

sostegno economico e ulteriori servizi per il diritto allo studio;

mobilità internazionale;

dati relativi alle carriere degli studenti (ANS), al personale, alle strutture, al bilancio dell'ateneo.

Ai fini dell'accreditamento iniziale, è altresì verificata, per ciascuno dei dipartimenti della sede, la completezza nella banca dati SUA RD delle seguenti informazioni:

obiettivi, risorse umane e strumentali e gestione dei dipartimenti dell'ateneo;

risultati della ricerca in termini di produzione scientifica, internazionalizzazione, bandi competitivi e riconoscimenti scientifici;

attività di terza missione.

b) Sostenibilità: per tutti gli atenei, comprese le sedi decentrate, va assicurata:

piena sostenibilità finanziaria, logistica e scientifica;

presenza di adeguate strutture edilizie e strumentali, didattiche e di ricerca e dei servizi per gli studenti coerenti con le esigenze specifiche delle tipologie di corsi attivati, comprese le attività di tutorato;

documentata, significativa e adeguata attività (almeno) quinquennale di ricerca di livello anche internazionale. Nuove sedi decentrate possono essere accreditate soltanto previo accertamento della sussistenza in tale sede di centri di ricerca funzionali alle attività produttive del territorio;

presenza di un sistema di assicurazione della qualità, organizzato secondo le relative linee guida dell'ANVUR.

ALLEGATO *C*

REQUISITI ED INDICATORI DI QUALITÀ DELLE SEDI E DEI CORSI DI STUDIO

a) Requisiti di qualità: gli indicatori di qualità delle sedi e dei corsi di studio sono specificati nelle linee guida elaborate dall'ANVUR in coerenza con gli standard e linee guida europei per l'assicurazione della qualità, e sono finalizzati ad accertare il rispetto dei requisiti appresso indicati:

Requisito R1. Visione, strategie e politiche di ateneo sulla qualità della didattica e ricerca — L'ateneo ha un sistema solido e coerente per l'Assicurazione della qualità (AQ) della didattica e la ricerca, sia a supporto del continuo miglioramento sia a rafforzamento della responsabilità verso l'esterno. Tale sistema è stato chiaramente tradotto in documenti pubblici di indirizzo, di pianificazione strategica. È assicurata la coerenza fra la visione strategica e gli obiettivi definiti a livello centrale e la sua attuazione, in termini di politiche, di organizzazione interna, di utilizzo delle potenzialità didattiche e di ricerca del personale docente, secondo le inclinazioni individuali e i risultati conseguiti, di verifica periodica e di applicazione di interventi di miglioramento.

Requisito R1T per università telematiche. Modalità di erogazione della didattica a distanza e relative dotazioni tecnologiche richieste e utilizzate — L'ateneo descrive il Learning management system (LMS) adottato e la sua architettura, sia nelle sezioni generali che in quelle riservate ai singoli insegnamenti. Le metodologie didattiche adottate tengono conto dell'evoluzione recente della tecnologia e le strutture sono adeguate e coerenti con le scelte didattiche esposte nella carta dei servizi.

Sono state inoltre indicate e risultano garantite le modalità del single sign on, con particolare attenzione al rapporto tra didattica e-learning e servizi amministrativi, rapporto tra l'LMS scelto, le altre risorse informative e relative ai servizi offerti dall'ateneo (come orientamento, stage, job placement). Viene garantita l'accessibilità del LMS e dei contenuti didattici per le diverse abilità, con il fine di rimuovere le barriere informatiche che ostacolano l'accesso degli studenti con diverse abilità alle tecnologie per l'apprendimento e vengono previste azioni atte a migliorare la generale accessibilità ai servizi on-line.

Requisito R2. Efficacia delle politiche di ateneo per l'AQ — Il sistema di AQ messo in atto dall'ateneo è efficace, per quanto concerne sia la definizione delle responsabilità interne e dei flussi di informazione che le interazioni fra le strutture responsabili e il loro ruolo nella gestione del processi di valutazione e autovalutazione dei dipartimenti e dei CdS.

Requisito R3. Qualità dei corsi di studio — Gli obiettivi individuati in sede di progettazione dei CdS sono coerenti con le esigenze culturali, scientifiche e sociali e tengono conto delle caratteristiche peculiari che distinguono i corsi di laurea e quelli di laurea magistrale. Per ciascun corso sono garantite la disponibilità di risorse adeguate di docenza, personale e servizi, sono curati il monitoraggio dei risultati e le strategie adottate a fini di correzione e di miglioramento e l'apprendimento incentrato sullo studente. Per Corsi di studio internazionali delle tipologie a e d (tabella *K)*, si applica quanto previsto dall'approccio congiunto all'accreditamento adottato dai ministri EHEA nel 2015.

Requisito 4. Qualità della ricerca e della terza missione — Il sistema di AQ della ricerca e della terza missione è efficace, definito nei suoi orientamenti programmatici dall'ateneo e perseguito dai dipartimenti e da altre strutture assimilabili.

b) Ulteriori requisiti tecnici per l'accreditamento periodico dei corsi di studio a distanza:

1) pianificazione e organizzazione: il CdS prevede incontri di pianificazione e coordinamento tra docenti e tutor responsabili della didattica. Viene indicata la struttura del CdS rispetto alla quota di didattica in presenza e on-line e la sua articolazione in termini di ore/CFU di didattica erogativa (DE), didattica interattiva (DI) e attività in autoapprendimento;

2) interazione didattica e valutazione formativa nei CdS telematici: il CdS elabora linee guida relative alle modalità di sviluppo dell'interazione didattica e alle forme di coinvolgimento di docenti e tutor responsabili della valutazione intermedia e finale. Per ogni insegnamento on-line è prevista una quota adeguata di e-tivity (problemi, report, studio di casi, simulazioni, ecc.) con relativo feed-back e valutazione formativa da parte del docente o del tutor rispetto all'operato dello studente;

3) qualificazione del personale e dotazione del materiale didattico per i CdS telematici: sono indicate, se previste, le tecnologie/metodologie sostitutive dell'«apprendimento in situazione» adeguate a sostituire il rapporto in presenza. È prevista un'attività di formazione/aggiornamento di docenti e tutor per lo svolgimento della didattica on-line e per il supporto all'erogazione di materiali didattici multimediali. Sono precisate le caratteristiche/competenze possedute dai tutor dei tre livelli e la loro composizione quantitativa, e le modalità per la loro selezione sono esplicite e coerenti con i profili richiesti;

4) accertamento degli esiti di apprendimento degli studenti: la valutazione degli studenti, tramite verifiche di profitto, è comunque svolta anche in sedi diverse da quella legale dell'ateneo, purché in presenza dello studente davanti alla commissione, costituita secondo quanto indicato dall'allegato 3, punto 2 del decreto ministeriale n. 635/2016;

5) integrazioni di sistema: l'attivazione dei corsi di studio a distanza avviene con particolare riferimento al rapporto:

a) tra didattica e-learning e servizi amministrativi, al fine di assicurare specifici servizi di segreteria telematica di supporto alle attività on-line;

b) tra i diversi servizi informatici dell'ateneo, assicurando l'integrazione del sistema e-learning con un adeguato sistema informatico di ateneo, al fine di evitare conflitti nella gestione anagrafica degli studenti o problemi di usabilità;

c) tra l'e-learning, le altre risorse informative (biblioteche) e gli altri servizi del sistema universitario (orientamento, stage, job placement).

L'ateneo assicura l'accessibilità ai servizi on-line, garantendo agli studenti iscritti anche eventuali soluzioni tecnologiche sostitutive o di supporto (postazioni nella sede centrale dell'università, corsi di alfabetizzazione tecnologica o altre facilitazioni per accessi individuali);

6) qualità dell'interazione didattica: le modalità di interazione e fruizione dei corsi garantiscono:

a) il supporto della motivazione degli studenti lungo il percorso didattico, creando un contesto sociale di apprendimento collaborativo;

b) un buon livello di interazione didattica, promuovendo il ruolo attivo degli studenti;

c) la modulazione adeguata alle caratteristiche di ciascuno studente o gruppo di studenti.

ALLEGATO *D*

NUMEROSITÀ DI RIFERIMENTO E MASSIME
DI STUDENTI E RELATIVI RAGGRUPPAMENTI

La docenza minima necessaria indicata nell'allegato *A* è relativa alle numerosità standard di riferimento previste per ogni classe afferente alle 3 aree disciplinari individuate dal decreto interministeriale n. 893 del 9 dicembre 2014 (costo standard di formazione per studente in corso). È tuttavia consentito, prima dell'incremento della docenza minima necessaria, l'iscrizione di un maggior numero di studenti entro il limite delle numerosità massime appresso indicate.

Corsi di laurea

Area		Numerosità di riferimento	Numerosità massima
Medico sanitaria	A	50	75
Scientifico - tecnologica	B1	75	100
	B2		180
Umanistico-sociale	C1	100	200
	C2		250

Corsi di laurea magistrale

Area		Numerosità di riferimento	Numerosità massima
Medico sanitaria	A	50	50
Scientifico-tecnologica	B1	65	65
	B2		80
Umanistico-sociale	C	80	100

Corsi di laurea magistrale a ciclo unico

Area		Numerosità di riferimento	Numerosità massima
Medico sanitaria	A	50	60
Scientifico-tecnologico	B	75	100
Umanistico-sociale	C	100	230

CORSI DI LAUREA

AREA	CLASSE	DENOMINAZIONE
Medico –Sanitaria (A) Numerosità max = 75	L/SNT1	Professioni sanitarie, infermieristiche e professione sanitaria ostetrica
	L/SNT2	Professioni sanitarie della riabilitazione
	L/SNT3	Professioni sanitarie tecniche
	L/SNT4	Professioni sanitarie della prevenzione
Scientifico tecnologico (B1) Numerosità max = 100	L-2	Biotecnologie
	L-25	Scienze e tecnologie agrarie e forestali
	L-26	Scienze e tecnologie alimentari
	L-27	Scienze e tecnologie chimiche
	L-30	Scienze e tecnologie fisiche
	L-32	Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura
	L-34	Scienze geologiche
	L-35	Scienze matematiche
	L-38	Scienze zootecniche e tecnologie delle produzioni animali
	L-41	Statistica
	L-43	Diagnostica per la conservazione dei beni culturali
Scientifico tecnologico (B2) Numerosità max = 180	L-13	Scienze biologiche
	L-17	Scienze dell'architettura
	L-21	Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale
	L-22	Scienze delle attività motorie e sportive
	L-23	Scienze e tecniche dell'edilizia
	L-28	Scienze e tecnologie della navigazione
	L-29	Scienze e tecnologie farmaceutiche
	L-31	Scienze e tecnologie informatiche
	L-4	Disegno industriale
	L-7	Ingegneria civile e ambientale
	L-8	Ingegneria dell'informazione
	L-9	Ingegneria industriale
Umanistico – Sociale (C1) Numerosità max = 200	L-1	Beni culturali
	L-42	Storia
	L-5	Filosofia
	L-37	Scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace
	L-10	Lettere
	L-39	Servizio sociale
	L-14	Scienze dei servizi giuridici
	L-15	Scienze del turismo
	L-16	Scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione
	L-6	Geografia
	L-33	Scienze economiche
	L/DS	Scienze della difesa e della sicurezza (ex DS/1)
Umanistico sociale (C2) Numerosità max = 250	L-11	Lingue e culture moderne
	L-12	Mediazione linguistica
	L-18	Scienze dell'economia e della gestione aziendale
	L-19	Scienze dell'educazione e della formazione
	L-20	Scienze della comunicazione
	L-24	Scienze e tecniche psicologiche
	L-3	Discipline delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda
	L-36	Scienze politiche e delle relazioni internazionali
	L-40	Sociologia

CORSI DI LAUREA MAGISTRALE

AREA	CLASSE	DENOMINAZIONE
Medico – Sanitaria (A) Numerosità max = 50	LM/SNT1	Scienze infermieristiche e ostetriche
	LM/SNT2	Scienze riabilitative delle professioni sanitarie
	LM/SNT3	Scienze delle professioni sanitarie tecniche
	LM/SNT4	Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione
Scientifico – Tecnologica (B1) Numerosità max = 65	LM-17	Fisica
	LM-18	Informatica
	LM 10	Conservazione dei beni architettonici e ambientali
	LM-11	Scienze per la conservazione dei beni culturali
	LM-40	Matematica
	LM-44	Modellistica matematico-fisica per l'ingegneria
	LM-54	Scienze chimiche
	LM-58	Scienze dell'universo
	LM-60	Scienze della natura
	LM-61	Scienze della nutrizione umana
	LM-66	Sicurezza informatica
	LM-69	Scienze e tecnologie agrarie
	LM-7	Biotecnologie agrarie
	LM-70	Scienze e tecnologie alimentari
	LM-71	Scienze e tecnologie della chimica industriale
	LM-73	Scienze e tecnologie forestali ed ambientali
	LM-74	Scienze e tecnologie geologiche
	LM-75	Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio
	LM-79	Scienze geofisiche
	LM-8	Biotecnologie industriali
	LM-82	Scienze statistiche
	LM-83	Scienze statistiche attuariali e finanziarie
	LM-86	Scienze zootecniche e tecnologie animali
	LM-9	Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche
	LM-91	Tecniche e metodi per la società dell'informazione
	LM-72	Scienze e tecnologie della navigazione
Scientifico – Tecnologica (B2) Numerosità max = 80	LM-12	Design
	LM-20	Ingegneria aerospaziale e astronautica
	LM-21	Ingegneria biomedica
	LM-22	Ingegneria chimica
	LM-23	Ingegneria civile
	LM-24	Ingegneria dei sistemi edilizi
	LM-25	Ingegneria dell'automazione
	LM-26	Ingegneria della sicurezza
	LM-27	Ingegneria delle telecomunicazioni
	LM-28	Ingegneria elettrica
	LM-29	Ingegneria elettronica
	LM-3	Architettura del paesaggio
	LM-30	Ingegneria energetica e nucleare
	LM-31	Ingegneria gestionale
	LM-32	Ingegneria informatica
	LM-33	Ingegneria meccanica
	LM-34	Ingegneria navale
	LM-35	Ingegneria per l'ambiente e il territorio
	LM-4	Architettura e ingegneria edile-architettura

AREA	CLASSE	DENOMINAZIONE
	LM-48	Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale
	LM-53	Scienza e ingegneria dei materiali
	LM-6	Biologia
	LM-47	Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie
	LM-67	Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate
	LM-68	Scienze e tecniche dello sport
Umanistico-Sociale (C) Numerosità max = 100	LM-1	Antropologia culturale ed etnologia
	LM-2	Archeologia
	LM-5	Archivistica e biblioteconomia
	LM-14	Filologia moderna
	LM-15	Filologia, letterature e storia dell'antichità
	LM-16	Finanza
	LM-19	Informazione e sistemi editoriali
	LM-36	Lingue e letterature dell'Africa e dell'Asia
	LM-37	Lingue e letterature moderne europee e americane
	LM-38	Lingue moderne per la comunicazione e la cooperazione internazionale
	LM-39	Linguistica
	LM-43	Metodologie informatiche per le discipline umanistiche
	LM-45	Musicologia e beni musicali
	LM-49	Progettazione e gestione dei sistemi turistici
	LM-50	Programmazione e gestione dei servizi educativi
	LM-51	Psicologia
	LM-52	Relazioni internazionali
	LM-55	Scienze cognitive
	LM-56	Scienze dell'economia
	LM-57	Scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua
	LM-59	Scienze della comunicazione pubblica, d'impresa e pubblicità
	LM-62	Scienze della politica
	LM-63	Scienze delle pubbliche amministrazioni
	LM-64	Scienze delle religioni
	LM-65	Scienze dello spettacolo e produzione multimediale
	LM-76	Scienze economiche per l'ambiente e la cultura
	LM-77	Scienze economico-aziendali
	LM-78	Scienze filosofiche
	LM-80	Scienze geografiche
	LM-81	Scienze per la cooperazione allo sviluppo
	LM-84	Scienze storiche
	LM-85	Scienze pedagogiche
	LM-87	Servizio sociale e politiche sociali
	LM-88	Sociologia e ricerca sociale
	LM-89	Storia dell'arte
	LM-90	Studi europei
	LM-92	Teorie della comunicazione
	LM-93	Teorie e metodologie dell'e-learning e della media education
	LM-94	Traduzione specialistica e interpretariato
	LM-DS	Scienze della difesa e della sicurezza (ex DS/S - vedi DM)

CORSI DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO

AREA	CLASSE	DENOMINAZIONE
Medico-Sanitaria (A) Numerosità max = 60	LM-46	Odontoiatria e protesi dentaria
	LM-41	Medicina e chirurgia
	LM-42	Medicina veterinaria
Scientifico Tecnologica (B) Numerosità max = 100	LMR/02	Conservazione e restauro dei beni culturali
	LM-4 C.U.	Architettura e ingegneria edile-architettura (quinquennale)
	LM-13	Farmacia e farmacia industriale
Umanistico – Sociale (C) Numerosità max = 230	LM-85 bis	Scienze della formazione primaria
	LMG/01	Giurisprudenza

ALLEGATO *E*

INDICATORI DI VALUTAZIONE PERIODICA
DI SEDE E DI CORSO

Ai fini della valutazione periodica delle sedi è verificato l'andamento degli indicatori di ciascuno dei gruppi A, B, C e D appresso indicati. Sulla base della propria programmazione strategica ai sensi del decreto ministeriale n. 635/2016, gli atenei selezionano, ove il numero sia superiore a uno, almeno un indicatore per ogni ambito previsto in tali gruppi.

Ai fini della valutazione periodica dei corsi di studio è verificato l'andamento di tutti gli indicatori dei gruppi A, B ed E.

L'insieme degli indicatori potrà essere aggiornato dal Ministero su proposta dell'ANVUR a seguito degli esiti delle sperimentazioni condotte (e.g. sulle competenze trasversali e/o disciplinari acquisite dagli studenti) e della raccolta di nuovi dati (e.g. relativi alle opinioni degli studenti).

GRUPPO A - Indicatori didattica (a livello di sede e corso di studi)

AMBITO		INDICATORE
1	Regolarità degli studi	1. Percentuale di studenti regolari che abbiano acquisito almeno 40 CFU nell'anno solare 2. Percentuale di laureati (L; LM; LMCU) entro la durata normale dei corsi.
2	Attrattività	1. Proporzione di iscritti al primo anno delle L, LMCU provenienti da altre Regioni. 2. Percentuale degli iscritti al primo anno delle LM, laureati in altro Ateneo.
3	Sostenibilità	Rapporto studenti regolari/docenti (professori a tempo indeterminato, ricercatori a tempo indeterminato, ricercatori di tipo a e tipo b) per area (allegato D).
4	Efficacia	Percentuale dei laureati occupati o iscritti ad altro corso di studio a 1 anno e a 3 anni dal conseguimento del titolo di studio.
5	Docenza	1. Percentuale dei docenti di ruolo che appartengono a settori scientifico-disciplinari (SSD) di base e caratterizzanti per corso di studio (L, LMCU, LM), di cui sono docenti di riferimento. 2. Valori dell'indicatore di Qualità della ricerca dei docenti per le lauree magistrali (QRDLM)[1] (valore di riferimento: 0,8).

GRUPPO B - Indicatori di Internazionalizzazione (a livello di sede e corso di studi)

AMBITO		INDICATORE
1	Mobilità in uscita	1. Percentuale di CFU conseguiti all'estero dagli studenti regolari sul totale dei CFU conseguiti dagli studenti iscritti entro la durata normale del corso. 2. Percentuale di laureati (L, LM e LMCU) entro la durata normale del corso che hanno acquisito almeno 12 CFU all'estero.
2	Attrattività internazionale	Percentuale di studenti iscritti al primo anno del corso di laurea (L) e laurea magistrale (LM; LMCU) che hanno conseguito il titolo di studio all'estero

[1] $QRDLM = \frac{\sum_{i=1}^{k} CFU(i) \times R(i)}{\sum_{i=1}^{k} CFU(i)}$

Dove

CFU(i)= numero di CFU erogati nell'i-esimo SSD del corso.

R(i)= quoziente tra la valutazione VQR media di ateneo per l'i-esimo SSD del corso e la valutazione VQR media nazionale per lo stesso SSD.

GRUPPO C - Indicatori di qualità della ricerca e dell'ambiente di ricerca (a livello di sede)

AMBITO		INDICATORE
1	VQR	Risultati dell'ultima VQR disponibile a livello di sede, di dipartimento e di SSD.
2	Qualità del dottorato di ricerca	Indice di qualità media dei collegi di dottorato (R+X medio di Ateneo).
3	Attrattività del dottorato di ricerca	Percentuale degli iscritti al primo anno dei corsi di dottorato che si sono laureati in altro Ateneo.
4	Attrattività dell'ambiente di ricerca	Percentuale di Professori e ricercatori assunti nell'anno precedente non già in servizio presso l'Ateneo.

GRUPPO D - Sostenibilità economico-finanziaria (a livello di sede)

Con riferimento alle Università statali, sono verificati gli indicatori definiti in attuazione degli artt. 5, 6 e 7 del d.lgs. 29 marzo 2012, n. 49 secondo lo schema della seguente tabella

AMBITO		Indicatore	Valutazione positiva	Valutazione negativa
1	Sostenibilità economico-finanziaria	ISEF	Almeno due su tre, a scelta dell'Ateneo • Entro i limiti • Oltre i limiti ma in miglioramento	Almeno due su tre: Oltre i limiti e in peggioramento
2	Indebitamento	IDEB		
3	Spese di personale	IP		

GRUPPO E – Ulteriori Indicatori per la valutazione della didattica

AMBITO		INDICATORE
1	Regolarità degli studi	1. Percentuale di CFU conseguiti al I anno su CFU da conseguire 2. Percentuale degli studenti che proseguono nel II anno nello stesso corso di studi. 3. Percentuale degli studenti che proseguono nel II anno nello stesso corso di studi avendo acquisito almeno 20 e 40 CFU al I anno. 4. Percentuale di laureati (L; LM; LMCU) entro un anno oltre la durata normale del corso.
2	Efficacia	Percentuale dei laureati che si iscriverebbero di nuovo allo stesso corso di laurea
3	Qualità della docenza	1. Ore di docenza erogata da docenti assunti a tempo indeterminato sul totale delle ore di docenza erogata 2. Rapporto tutor/studenti iscritti (per i corsi di studio prevalentemente o integralmente a distanza)

17A00837

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 18 gennaio 2017.

Conferma dell'incarico al Consorzio per la tutela del formaggio Ragusano DOP, in Ragusa, a svolgere le funzioni di cui all'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP «Ragusano».

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Viste le premesse sulle quali è fondato il predetto regolamento (CE) n. 1151/2012 ed, in particolare, quelle relative alle esigenze dei consumatori che, chiedendo qualità e prodotti tradizionali, determinano una domanda di prodotti agricoli o alimentari con caratteristiche specifiche riconoscibili, in particolare modo quelle connesse all'origine geografica;

Considerato che tali esigenze possono essere soddisfatte dai consorzi di tutela che, in quanto costituiti dai soggetti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, hanno un'esperienza specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del prodotto;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea - legge comunitaria 1999, ed in particolare l'art. 14, comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, che modifica l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recanti «disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)» e «individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)», emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 - con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000 - con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 134 del 12 giugno 2001 - recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 293 del 15 dicembre 2004 - recante «disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005 - recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005 - recante modalità di deroga all'art. 2 del citato decreto del 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relativi ai requisiti di rappresentatività per il riconoscimento dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 191 del 18 agosto 2005 - recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il decreto dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai Consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Visto il regolamento (CE) n. 1263 della Commissione del 1° gennaio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea L. 163 del 2 luglio 1996 con il quale è stata registrata le denominazione di origine protetta «Ragusano»;

Visto il decreto del 28 ottobre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 269 del 16 novembre 2013, con il quale è stato attribuito per un triennio al Consorzio per la tutela del formaggio ragusano DOP il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP «Ragusano»;

Visto l'art. 7 del decreto ministeriale del 12 aprile 2000, n. 61413 citato, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di Tutela delle DOP e delle IGP che individua la modalità per la

verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela, è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «caseifici» nella filiera «formaggi» individuata all'art. 4, lettera *a)* del medesimo decreto, rappresenta almeno i 2/3 della produzione controllata dall'organismo di controllo nel periodo significativo di riferimento. Tale verifica è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal Consorzio richiedente e delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo Corfilac autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla denominazione di origine controllata «Ragusano»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Vista la direttiva direttoriale 2016 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 3 novembre 2016, in particolare l'art. 1, comma 5, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico al Consorzio per la tutela del formaggio Ragusano DOP a svolgere le funzioni indicate all'art. 14, comma 15, della legge n. 526/1999 per la DOP «Ragusano»;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio l'incarico concesso con il decreto 28 ottobre 2013 al Consorzio per la tutela del formaggio ragusano DOP con sede legale in Ragusa - Piazza della Libertà n. 1 presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ragusa, a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Ragusano».

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto del 28 ottobre 2013 può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).

Il presente decreto entra in vigore dalla data di emanazione dello stesso, ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 gennaio 2017

Il dirigente: POLIZZI

17A00864

DECRETO 18 gennaio 2017.

Conferma dell'incarico al Consorzio di tutela della denominazione di origine protetta per l'olio extravergine di oliva Vulture, in Rapolla, a svolgere le funzioni di cui all'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP «Vulture».

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Viste le premesse sulle quali è fondato il predetto regolamento (CE) n. 1151/2012 ed, in particolare, quelle relative alle esigenze dei consumatori che, chiedendo qualità e prodotti tradizionali, determinano una domanda di prodotti agricoli o alimentari con caratteristiche specifiche riconoscibili, in particolare modo quelle connesse all'origine geografica;

Considerato che tali esigenze possono essere soddisfatte dai consorzi di tutela che, in quanto costituiti dai soggetti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, hanno un'esperienza specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del prodotto;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea - legge comunitaria 1999, ed in particolare l'art. 14, comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, che modifica l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recanti «disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)» e «individuazione dei criteri di rappresentanza negli orga-

ni sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)», emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 - con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000 - con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 134 del 12 giugno 2001 - recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 293 del 15 dicembre 2004 - recante «disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005 - recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005 - recante modalità di deroga all'art. 2 del citato decreto del 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relativi ai requisiti di rappresentatività per il riconoscimento dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 191 del 18 agosto 2005 - recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il decreto dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai Consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Visto il regolamento (CE) n. 21 della Commissione dell'11 gennaio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea L. 9 del 13 gennaio 2012 con il quale è stata registrata le denominazione di origine protetta «Vulture»;

Visto il decreto del 9 ottobre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 249 del 23 ottobre 2013, con il quale è stato attribuito per un triennio al Consorzio di tutela della denominazione di origine protetta per l'olio extravergine di oliva Vulture il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP «Vulture»;

Visto l'art. 7 del decreto ministeriale del 12 aprile 2000, n. 61413 citato, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di Tutela delle DOP e delle IGP che individua la modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela, è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «olivicoltori» nella filiera «formaggi» individuata all'art. 4, lettera *d)* del medesimo decreto, rappresenta almeno i 2/3 della produzione controllata dall'organismo di controllo nel periodo significativo di riferimento. Tale verifica è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal Consorzio richiedente e delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Potenza autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla denominazione di origine controllata «Vulture»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Vista la direttiva direttoriale 2016 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 3 novembre 2016, in particolare l'art. 1, comma 5, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico al Consorzio di tutela della denominazione di origine protetta per l'olio extravergine di oliva Vulture a svolgere le funzioni indicate all'art. 14, comma 15, della legge n. 526/1999 per la DOP «Vuture»;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio l'incarico concesso con il decreto 9 ottobre 2013 al Consorzio di tutela della denominazione di origine protetta per l'olio extravergine di oliva Vulture con sede legale in Rapolla (OZ) - Piazza Garibaldi n. 34, a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP «Vulture».

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto del 9 ottobre 2013 può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentati-

vità dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).

Il presente decreto entra in vigore dalla data di emanazione dello stesso, ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 gennaio 2017

Il dirigente: POLIZZI

17A00865

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 3 gennaio 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della «M.A.F. Società cooperativa sociale», in Formigliana e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista la sentenza del 6 ottobre 2016 n. 51/2016 del Tribunale di Vercelli con la quale è stato dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa «M.A.F. società cooperativa sociale»;

Considerato che ex art. 195, comma 4 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 la stessa è comunicata all'autorità competente perché disponga la liquidazione ed è inoltre notificata, affissa e resa pubblica nei modi e nei termini stabiliti per la sentenza dichiarativa dello stato di fallimento;

Visto l'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, per cui l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa è attività del tutto vincolata;

Ritenuta l'opportunità di omettere la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con prevalenza dei principi di economicità e speditezza dell'azione amministrativa, atteso che l'adozione del decreto di liquidazione coatta amministrativa è atto dovuto e consequenziale alla dichiarazione dello stato d'insolvenza e che il debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «M.A.F. società cooperativa sociale», con sede in Formigliana (VC) (codice fiscale 02539770020) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Matteo Rellecke Nasi, nato a Mondovì (CN) il 22 aprile 1980 (codice fiscale RLLMTT80D22F3510), domiciliato in Vicoforte (CN), in via Collarei, n. 38.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 3 gennaio 2017

Il Ministro: CALENDA

17A00863

DECRETO 10 gennaio 2017.

Scioglimento della «Domus 3000 società cooperativa», in Fara Sabina e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1, legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento

di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze ispettive effettuate dal revisore incaricato dalla Confcooperative e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento;

Preso atto che la comunicazione di cui sopra, inviata tramite posta raccomandata inviata alla sede legale della cooperativa, è stata restituita con la dicitura «sconosciuto» e che, pertanto, non sono pervenute osservazioni e/o controdeduzioni;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 28 ottobre 2016 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La «Domus 3000 Società cooperativa» con sede in Fara Sabina (RI) (codice fiscale 00877830570), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Stefania Bellei, nata a Roma il 4 giugno 1972 (codice fiscale BLLSFN72H44H501Y), e ivi domiciliata in via A. Brofferio n. 6.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 10 gennaio 2017

Il direttore generale: MOLETI

17A00824

DECRETO 10 gennaio 2017.

Scioglimento della «CO.MER. Costruzioni meridionali società cooperativa di produzione e lavoro», in Quarto e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 della legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze ispettive effettuate dal revisore incaricato dall'A.G.C.I. e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento;

Preso atto che la comunicazione di cui sopra, avvenuta tramite posta elettronica certificata, non è stata consegnata e che la successiva comunicazione, inviata tramite raccomandata inviata alla sede legale della cooperativa, è stata restituita con la dicitura «destinatario sconosciuto» e che, pertanto, non sono pervenute osservazioni e/o controdeduzioni;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 28 ottobre 2016 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «CO.MER. Costruzioni Meridionali Società cooperativa di produzione e lavoro», con sede in Quarto (Napoli) (codice fiscale 04291480632), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Maria Garritano, nata a Vibo Valentia il 2 novembre 1979 (codice fiscale GRRMRA79S42F537P), domiciliata in Napoli, via Amerigo Vespucci n. 9.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 10 gennaio 2017

Il direttore generale: MOLETI

17A00826

DECRETO 13 gennaio 2017.

Scioglimento della «Società cooperativa Aureliana», in Castel Goffredo e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 della legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013 n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze ispettive effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti che hanno confermato l'assenza della natura mutualistica, sia perché i soci non risultano occupati che per la mancanza di contratti di lavoro in capo agli stessi;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento e che il legale rappresentante non ha formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 23 novembre 2016 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-octiesdecies del codice civile» pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Società cooperativa Aureliana», con sede in Castel Goffredo (Mantova) (codice fiscale 02304560200), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Riccardo Allievi, nato a Milano il 17 settembre 1980 (codice fiscale LLVRCR80P17F205X), domiciliato in Abbiategrasso (Milano), via G. Negri n. 14.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 13 gennaio 2017

Il direttore generale: MOLETI

17A00825

DECRETO 13 gennaio 2017.

Scioglimento della cooperativa «C.M.V. Services S.c.r.l.», in Castelleone e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 della legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze ispettive effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento e che il legale rappresentante non ha formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 23 novembre 2016 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-octiesdecies del codice civile» pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «C.M.V. Services S.C.R.L.», con sede in Castelleone (Cremona) (codice fiscale 05342120960), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Franco Domini, nato a Rofrano (Salerno) il 25 giugno 1952 (codice fiscale DMNFNC52H25H485U), domiciliato in Monza (Monza-Brianza), via Santa Maddalena, n. 1.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 13 gennaio 2017

Il direttore generale: MOLETI

17A00827

DECRETO 13 gennaio 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa sociale integrata Alfa - Società cooperativa sociale», in Velletri e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale 10 febbraio 2015, n. 57/2015, con il quale la Cooperativa sociale integrata Alfa - società cooperativa sociale, con sede in Velletri (RM), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e la dott.ssa Micaela Porceddu ne è stata nominata commissario liquidatore;

Considerato che il predetto commissario non ha provveduto a rendere a questa Autorità di vigilanza le relazioni semestrali sulla situazione patrimoniale e sull'andamento della gestione della liquidazione, previste dall'art. 205 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonostante sia stato formalmente diffidato ad adempiere a tale obbligo con nota in data 11 novembre 2016, ai sensi dell'art. 37 legge fallimentare;

Visto che con la nota suddetta dell'11 novembre 2016, ai sensi dell'art. 7, legge 7 agosto 1990, n. 241, è stato contestualmente comunicato l'avvio dell'istruttoria per la revoca del sopraindicato commissario liquidatore e che non è pervenuto alcun riscontro da parte dello stesso;

Vista la proposta con la quale la Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all'esito dell'istruttoria condotta, richiede la revoca della nomina a commissario liquidatore della dott.ssa Micaela Porceddu e la sua sostituzione;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto l'art. 37 legge fallimentare;

Visti i nominativi dei professionisti segnalati dall'Associazione di rappresentanza assistenza e tutela del movimento cooperativo Confcooperative;

Decreta:

Art. 1.

La dott.ssa Micaela Porceddu, già nominata commissario liquidatore della Cooperativa sociale integrata Alfa - società cooperativa sociale, con sede in Velletri (RM), con decreto ministeriale del 10 febbraio 2015 n. 57/2015, ai sensi dell'art. 37 legge fallimentare, è revocata dall'incarico.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore della società in premessa, il dott. Luigi Zingone, nato a Cosenza il 5 agosto 1976 (C.F. ZNGLGU76M05D086W), domiciliato in Roma, via Federico Cesi, n. 21, in sostituzione della dott.ssa Micaela Porceddu, revocata dall'incarico.

Art. 3.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 13 gennaio 2017

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
ORSINI

17A00862

DECRETO 13 gennaio 2017.

Scioglimento della «New Italy & Co. Società cooperativa a r. l.», in Milano e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1, legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze ispettive effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti che hanno confermato l'assenza della natura mutualistica, sia per l'inattività dell'ente che per la mancata iscrizione all'Albo nazionale delle cooperative;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento al legale rappresentante;

Preso atto che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata non risulta essere stata consegnata e che la successiva raccomandata inviata alla sede legale della cooperativa è tornata indietro con la dicitura «trasferito»;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 23 novembre 2016 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-octiesdecies del codice civile» pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «New Italy & CO. Società cooperativa a r.l.» con sede in Milano (MI) (codice fiscale 08030170966), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Stefano Zunarelli, nato a Bologna (BO) il 23 novembre 1955 (codice fiscale ZNRSFT55S23A944F) e ivi domiciliato, via Santo Stefano n. 43.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 13 gennaio 2017

Il direttore generale: MOLETI

17A00866

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

ORDINANZA 27 gennaio 2017.

Organizzazione della struttura centrale del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. (Ordinanza n. 15).

Il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016:

Visto l'art. 2 del suindicato decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016, e in particolare:

il comma 2, il quale prevede che il Commissario straordinario si avvale di una struttura posta alle sue dirette dipendenze, alla quale può essere assegnato personale appartenente ad amministrazioni pubbliche, anche in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, con trattamento economico fondamentale a carico delle stesse;

il comma 3, il quale detta specifiche disposizioni in ordine alla composizione della predetta struttura;

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 18 ottobre 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 2016, e in particolare:

l'art. 2, comma 2, il quale prevede che il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;

l'art. 3, il quale prevede, fra l'altro, che per la gestione della ricostruzione ogni regione istituisce, unitamente agli enti locali interessati, un ufficio comune, denominato «Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016», e che a tal fine il Commissario straordinario, d'intesa con i comitati istituzionali di cui all'art. 1, comma 6, predispone uno schema tipo di convenzione;

l'art. 50, comma 1, il quale prevede, fra l'altro, che il Commissario straordinario disciplina l'articolazione interna della struttura anche in aree e unità organizzative in relazione alle specificità funzionali e di competenza;

l'art. 50, comma 2, il quale prevede che, ferma restando la dotazione di personale già prevista dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016, la struttura può avvalersi di ulteriori risorse fino ad un massimo di duecentoventicinque unità di personale, destinate a operare presso gli uffici speciali per la ricostruzione di cui all'art. 3, a supporto di regioni e comuni ovvero presso la struttura commissariale centrale per funzioni di coordinamento e raccordo con il territorio, sulla base di provvedimenti di cui all'art. 2, comma 2;

l'art. 50, comma 3, il quale detta ulteriori disposizioni in ordine all'individuazione delle suddette duecentoventicinque unità di personale, precisando che cinquanta di esse sono individuate fra il personale di altre pubbliche amministrazioni da collocare in posizione di comando, distacco o fuori ruolo, e le altre sulla base di convenzioni sottoscritte con Invitalia S.p.a. e Fintecna S.p.a.;

Vista l'ordinanza del Commissario straordinario n. 1 del 10 novembre 2016, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 26 novembre 2016, con la quale è stato approvato lo schema di convenzione per l'istituzione degli uffici speciali per la ricostruzione ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge;

Preso atto che, a seguito della predetta ordinanza, si è provveduto presso ciascuna delle regioni interessate a istituire gli uffici speciali per la ricostruzione, configurati come articolazioni autonome ancorché funzionalmente facenti capo alla struttura del Commissario straordinario;

Vista l'ordinanza del Commissario straordinario n. 2 del 10 novembre 2016, con la quale sono stati approvati due schemi di convenzioni da sottoscrivere ai sensi dell'art. 50, comma 3, lettere *b)* e *c)*, del decreto-legge n. 189 del 2016 con Invitalia S.p.a. e Fintecna S.p.a.;

Preso atto che le predette convenzioni sono state sottoscritte in date 6 e 7 dicembre 2016;

Preso atto, altresì, che sono in corso le attività propedeutiche all'apertura della sede operativa della struttura commissariale in Rieti, per la quale è stato acquisito in comodato gratuito un immobile sito alla via Ottavio Pitoni n. 2;

Preso atto, ancora, che è in corso la procedura selettiva per l'individuazione delle cinquanta unità di personale provenienti da amministrazioni pubbliche di cui all'art. 50, comma 3, lettera *a)*, e che l'individuazione delle ulteriori unità di personale da parte di Fintecna S.p.a. e Invitalia S.p.a., anch'essa in corso, sarà completata entro il mese di febbraio 2017;

Ritenuta la necessità, in attuazione di quanto previsto dall'art. 50, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016, di impartire disposizioni sull'organizzazione e l'articolazione interna della struttura commissariale centrale, al fine di conferire un assetto definitivo alla stessa e di meglio definire le funzioni e i compiti del personale già in servizio, in vista del più efficace avvio a regime delle attività finalizzate agli interventi di ricostruzione nelle aree colpite dagli eventi sismici;

Visto l'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, il quale dispone che per le prestazioni di lavoro di livello non dirigenziale la Presidenza del Consiglio dei ministri si avvale, tra l'altro, di consulenti o esperti, anche estranei alla pubblica amministrazione, nominati per speciali esigenze secondo criteri e limiti fissati dal Presidente;

Preso atto che, alla stregua delle disposizioni dianzi richiamate, per gli esperti assegnati alla struttura commissariale non è previsto l'obbligo di residenza nel comune ove ha sede la struttura medesima;

Visto l'art. 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come modificato dal successivo art. 6, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, il quale stabilisce:

che è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché alle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza;

che i detti incarichi, le cariche e le collaborazioni sono comunque consentiti a titolo gratuito e che per i soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando la gratuità, la durata non può essere superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione;

che devono essere rendicontati eventuali rimborsi di spese, corrisposti nei limiti fissati dall'organo competente dell'amministrazione interessata;

Vista l'intesa espressa dalle regioni interessate nella cabina di coordinamento del 24 gennaio 2017;

Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

Ritenuto necessario dichiarare il presente provvedimento provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 27, comma 1, della legge n. 340 del 2000, in considerazione dell'urgente necessità di rendere immediatamente operative le disposizioni sull'organizzazione della struttura del Commissario straordinario, in vista della realizzazione dell'interesse dei territori colpiti al più celere ed efficace avvio a regime delle ordinarie attività di ricostruzione;

Dispone:

Art. 1.

Oggetto

1. La presente ordinanza, in attuazione dell'art. 50, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 (di seguito denominato «decreto-legge») disciplina l'articolazione interna e l'organizzazione della struttura centrale posta alle dipendenze del Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 (di seguito denominato «Commissario straordinario»), ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016.

2. Ferma restando la dotazione di personale individuata dal decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016, alla struttura centrale sono assegnate con provvedimento del Commissario straordinario fino a venticinque unità di personale ulteriori attinte dalla provvista di cui all'art. 50, comma 2, del decreto-legge. Le residue unità di personale di detta provvista sono assegnate agli uffici speciali per ricostruzione di cui all'art. 3 del decreto-legge.

3. La struttura del Commissario straordinario, attraverso gli organi e gli uffici di cui alla presente ordinanza, persegue le finalità ed esercita le funzioni di cui all'art. 2 del medesimo decreto.

4. Gli uffici speciali per la ricostruzione operano con autonomia organizzativa e gestionale, nel rispetto delle direttive adottate dal Commissario straordinario e dai vice commissari.

Art. 2.

Organizzazione della struttura commissariale

1. Il Commissario straordinario è l'organo di vertice e direzione della struttura, della quale determina gli indirizzi e coordina l'attività.

2. La struttura del Commissario straordinario, per il perseguimento delle finalità e l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 1, è articolata in uffici di staff e Direzione generale per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.

3. Gli uffici di staff, ciascuno nell'ambito della propria competenza, svolgono attività di supporto al Commissario straordinario e di raccordo tra lo stesso e la Direzione generale, collaborando alla predisposizione dei provvedimenti di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge, nonché a ogni attività funzionale al perseguimento degli obiettivi ed all'esercizio delle funzioni attribuiti all'organo commissariale dal medesimo decreto.

4. I responsabili degli uffici di staff e degli uffici di livello dirigenziale generale e non generale sono nominati con provvedimenti del Commissario straordinario, anche in deroga all'art. 19, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il Commissario straordinario può altresì conferire incarichi di studio e/o consulenza a soggetti dei quali siano previamente valutate le spiccate e preminenti competenze nelle materie tecnico-scientifiche attinenti alle attività e ai compiti da svolgere e che pertanto possano assicurare un rilevante supporto alla struttura commissariale. Il trattamento economico di tali ultimi soggetti è stabilito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del Commissario straordinario, nel limite massimo di quarantottomila euro annui, comprese le spese.

5. Sono uffici di staff:

a) la segreteria tecnica del Commissario straordinario;

b) l'ufficio del consigliere giuridico;

c) l'ufficio stampa;

d) l'ufficio monitoraggio e stato di attuazione dei programmi.

6. La Direzione generale per lo svolgimento delle funzioni istituzionali è articolata in settori operativi, con le competenze e funzioni stabilite agli articoli 8, 9 e 10.

7. La sede istituzionale della struttura del Commissario straordinario è stabilita presso gli uffici della Presidenza del Consiglio dei ministri in Roma, largo Chigi n. 19. La sede operativa della struttura è stabilita in Rieti presso gli uffici di largo Ottavio Pitoni n. 2.

Art. 3.

Segreteria tecnica

1. La segreteria tecnica del Commissario straordinario svolge attività di supporto tecnico per l'elaborazione e il monitoraggio delle attività della struttura e per le determinazioni strategiche alla base dei provvedimenti commissariali, nonché di raccordo con gli altri uffici di staff e con la Direzione generale e le sue articolazioni, sia nella fase di individuazione degli specifici obiettivi da perseguire sia quella della predisposizione delle ordinanze e degli altri provvedimenti del Commissario e della loro successiva attuazione.

2. In particolare, la segreteria tecnica assicura il supporto al Commissario straordinario:

a) per i lavori della cabina di coordinamento della ricostruzione di cui all'art. 1, comma 5, del decreto-legge;

b) per i rapporti con il Dipartimento della protezione civile;

c) per i rapporti con il comitato dei garanti di cui all'art. 4, comma 6, del decreto-legge;

d) per i rapporti con gli uffici speciali per la ricostruzione di cui all'art. 3, comma 1, del decreto-legge;

e) per i lavori della Conferenza permanente e con le commissioni paritetiche di cui all'art. 16 del decreto-legge;

f) per l'istituzione e il funzionamento del servizio help desk a disposizione di cittadini e professionisti.

3. Alla segreteria tecnica possono essere assegnati esperti di cui all'art. 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016.

4. Il capo della segreteria tecnica del Commissario straordinario, coadiuvato da un vice capo, assiste e coadiuva il Commissario straordinario nell'esercizio delle sue funzioni, nei rapporti politici e istituzionali e adempie su suo mandato a compiti specifici.

Art. 4.

Ufficio del consigliere giuridico

1. L'ufficio del consigliere giuridico:

a) cura l'attività di redazione delle ordinanze di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge e degli altri provvedimenti commissariali, previ gli opportuni raccordi con la segreteria tecnica, garantendo la valutazione dei costi della regolazione, la qualità del linguaggio normativo, l'applicabilità delle disposizioni introdotte, l'analisi dell'impatto e della fattibilità della regolamentazione, lo snellimento e la semplificazione normativa;

b) esamina le problematiche applicative delle ordinanze e dei provvedimenti di cui alla precedente lettera *a)*, coadiuvando il Commissario straordinario e il servizio help desk di cui al successivo art. 8, comma 4, nella definizione di direttive e risposte a quesiti indirizzate alle amministrazioni e agli altri soggetti interessati;

c) cura i rapporti del Commissario straordinario con l'Anac e con la struttura di missione per la prevenzione delle infiltrazioni della criminalità organizzata di cui all'art. 30 del decreto-legge;

d) assicura il proprio supporto al Commissario straordinario nei rapporti con il Consiglio di Stato, con l'Avvocatura generale dello Stato e con ogni altro organo costituzionale e di rilievo costituzionale, sia nella fase di predisposizione dei provvedimenti commissariali sia per lo studio di tutte le problematiche tecnico-giuridiche connesse all'adempimento dei compiti istituzionali dei predetti organi;

e) sovraintende al contenzioso relativo agli atti del Commissario straordinario.

2. Oltre al consigliere giuridico, che lo dirige, all'ufficio sono assegnati esperti di cui all'art. 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016, nei limiti fissati da tale norma. Nell'ambito della medesima provvista, all'ufficio sono altresì assegnate tre unità amministrative, di cui al medesimo art. 2, comma 3, appartenenti alla categoria A della Presidenza del Consiglio dei ministri o equiparate, col compito di curare gli adempimenti relativi al funzionamento:

a) della cabina di coordinamento di cui all'art. 1, comma 5, del decreto-legge;

b) della Conferenza permanente di cui all'art. 16 del decreto-legge;

c) del comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 50, comma 5, del decreto-legge;

d) di ogni altro organo collegiale previsto dal decreto-legge o da ordinanze commissariali.

3. Agli esperti assegnati alla struttura commissariale, designati ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, i quali non risultino residenti nei comuni dove ha sede la struttura medesima, è riconosciuto il rimborso delle spese di trasporto dal luogo di residenza alla sede istituzionale e/o operativa nonché di vitto e alloggio effettivamente sostenute e documentate, con i criteri ricavabili dalla vigente legislazione per i dirigenti delle amministrazioni statali. Il rimborso delle spese di trasporto è in ogni caso limitato a un viaggio settimanale di andata e ritorno, anche con mezzo proprio.

4. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1, l'ufficio del consigliere giuridico è allocato presso la sede istituzionale della struttura commissariale e si avvale di una propria segreteria. Alla segreteria sono assegnate unità di personale di cui all'art. 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016, nel limite di tre unità appartenenti alla categoria B del personale della Presidenza del Consiglio dei ministri o equiparate.

Art. 5.

Ufficio stampa

1. L'ufficio stampa, cui è preposto un apposito addetto, cura i rapporti del Commissario straordinario con il sistema e gli organi di informazione nazionali e internazionali; effettua, fra l'altro, il monitoraggio dell'informazione italiana ed estera; promuove e sviluppa, anche in raccordo con le competenti strutture amministrative, programmi e iniziative di informazione istituzionale.

Art. 6.

Ufficio monitoraggio e stato di attuazione dei programmi

1. L'ufficio monitoraggio e stato di attuazione dei programmi assicura il proprio supporto al Commissario straordinario nella verifica dello stato di attuazione delle attività previste dal decreto-legge e dalle ordinanze commissariali. A tal fine, provvede al monitoraggio dei provvedimenti adottati e dei tempi e delle modalità della loro attuazione, informandone periodicamente il Commissario straordinario e la struttura e segnalando ritardi, criticità e ogni altra esigenza intesa ad assicurare la tempestività e l'efficacia dell'azione commissariale.

2. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1 è assegnata all'ufficio una unità amministrativa.

Art. 7.

Segreteria del Commissario straordinario

1. La segreteria del Commissario straordinario assicura il supporto all'espletamento dei compiti del Commissario, provvedendo all'organizzazione degli impegni. Cura, inoltre, l'agenda e la corrispondenza privata dal Commissario straordinario, nonché i rapporti personali dello stesso con altri soggetti pubblici e privati in ragione del suo incarico istituzionale.

Art. 8.

Direzione generale per lo svolgimento delle attività istituzionali

1. La Direzione generale per lo svolgimento delle attività istituzionali, costituita come ufficio di livello dirigenziale generale, svolge tutte le attività di amministrazione e gestione indispensabili per l'esercizio delle attribuzioni e funzioni del Commissario straordinario ai sensi del decreto-legge.

2. Ferme restando le funzioni di supporto del direttore generale della Ragioneria generale dello Stato di cui all'art. 50, comma 4, del decreto-legge, a capo della Direzione generale per lo svolgimento delle attività istituzionali è preposto il dirigente generale di cui all'art. 50, comma 3, del decreto-legge. In caso di temporanea vacanza del posto, per l'esercizio delle funzioni direttive il Commissario straordinario con proprio provvedimento può designare uno dei dirigenti preposti ai settori operativi di cui al successivo comma 3.

3. Per l'espletamento dei compiti di cui al comma 1, la Direzione generale è articolata nei seguenti due settori operativi, costituiti come uffici di livello dirigenziale non generale e cui sono preposte unità con funzioni di livello dirigenziale non generale di cui all'art. 50, comma 3, del decreto-legge:

a) settore affari generali e interventi di ricostruzione;

b) settore personale, risorse e contabilità.

4. Il settore affari generali e interventi di ricostruzione, articolato nelle unità di coordinamento di cui al successivo art. 9, cura ogni attività di competenza della struttura commissariale in relazione alla gestione degli interventi di ricostruzione, e in particolare: coordina l'attività di pianificazione e approvazione dei progetti svolta dalla Conferenza permanente di cui all'art. 16 del decreto-legge; svolge le necessarie verifiche di congruità sui contributi erogati per gli interventi di ricostruzione; provvede ai controlli a campione successivi all'erogazione dei contributi e ad ogni opportuna verifica ispettiva; opera in raccordo con le autorità preposte alla vigilanza contro la corruzione e le infiltrazioni criminali; gestisce il sito istituzionale del Commissario straordinario e cura la pubblicità delle ordinanze e degli altri provvedimenti dallo stesso emessi; cura il servizio help desk della struttura a disposizione di imprese, professionisti e cittadini.

5. Il settore personale, risorse e contabilità, articolato nelle unità di coordinamento di cui al successivo art. 10, cura gli aspetti di competenza del Commissario straordinario relativi al personale assegnato alla struttura ed agli uffici speciali per la ricostruzione, tiene e gestisce la contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge e, in applicazione delle direttive impartite dal Commissario straordinario e dal direttore generale, provvede alla programmazione dell'impiego delle risorse finanziarie assegnate al Commissario straordinario per l'esercizio delle funzioni di sua competenza.

6. Nell'esercizio delle proprie funzioni il direttore generale, sulla base delle specifiche esigenze connesse alle attività da svolgere, assegna con proprie determinazioni le unità di personale ai settori operativi di cui ai commi precedenti.

7. Per tutto quanto non diversamente stabilito dalla presente ordinanza, al direttore generale e ai dirigenti di livello dirigenziale non generale di cui al presente articolo si applica la disciplina di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 9.

Articolazione interna del settore operativo affari generali e interventi di ricostruzione

1. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 4 del precedente art. 9, il settore affari generali e interventi di ricostruzione è articolato nelle seguenti unità di coordinamento:

a) unità di coordinamento per gli interventi di ricostruzione privata;

b) unità di coordinamento per gli interventi di ricostruzione pubblica;

c) unità di coordinamento per le misure di sostegno al sistema produttivo e al reddito dei lavoratori;

d) unità di coordinamento per gli interventi di ricostruzione degli edifici scolastici e i programmi speciali;

e) unità di coordinamento per gli interventi nelle aree interne.

2. L'unità di coordinamento per gli interventi di ricostruzione privata sovraintende alla definizione dei procedimenti intesi alla ricostruzione degli immobili privati e del patrimonio edilizio distrutti o danneggiati dal sisma, ivi compresi i controlli sull'istruttoria finalizzata alla concessione dei contributi per la ricostruzione e riparazione dei beni immobili e mobili danneggiati, le successive attività di verifica a campione e gli eventuali provvedimenti di annullamento, revoca e recupero dei contributi erogati, come previsto dagli articoli 5, 6, 8, 9 e 12 del decreto-legge.

3. L'unità di coordinamento per la ricostruzione pubblica sovraintende alla definizione degli atti di pianificazione di cui agli articoli 11, comma 1, 14, comma 1, 27 e 28 del decreto-legge ed all'attività di competenza del Commissario ai sensi dell'art. 14, comma 5, del medesimo decreto-legge ed alla loro attuazione, anche attraverso l'elaborazione dei criteri e gli indirizzi con i quali il Commissario provvede alla vigilanza e al monitoraggio sull'esecuzione degli interventi di ricostruzione pubblica.

4. L'unità di coordinamento per il sostegno al sistema produttivo e al reddito dei lavoratori sovraintende all'attuazione delle misure di sostegno alle imprese di cui agli articoli 20 e 21 nonché all'elaborazione dei provvedimenti di cui agli articoli 23, comma 2, e 24 ed all'attuazione delle misure di sostegno ai lavoratori di cui all'art. 45 del decreto-legge, sulla cui esecuzione esercita la vigilanza e il monitoraggio.

5. L'unità di coordinamento per la ricostruzione degli edifici scolastici e i programmi speciali sovraintende agli atti di programmazione e pianificazione ed alle successive procedure attuative finalizzate alla ricostruzione e riparazione degli edifici scolastici distrutti o danneggiati dagli eventi sismici, curando altresì ogni iniziativa e attività, ivi compresa la realizzazione di nuovi edifici scolastici, ritenuta necessaria ad assicurare la ripresa e/o la continuità dell'attività didattica.

6. L'unità di coordinamento per gli interventi nelle aree interne sovraintende all'elaborazione delle strategie e delle misure intese ad assicurare la continuità e il rilancio dello sviluppo economico delle aree interne nei territori interessati dalla ricostruzione, attraverso la definizione degli opportuni strumenti di interventi nei settori edilizio, produttivo, artigianale, agricolo, turistico e in ogni altro settore d'interesse.

7. Il settore operativo affari generali cura altresì ogni altra attività di competenza della struttura non rientrante fra le attribuzioni del settore di cui al successivo art. 10, e in particolare l'istruttoria relativa ai rapporti con l'Anac, l'istituzione e la tenuta dell'elenco speciale dei professio-

nisti di cui all'art. 34 del decreto-legge, la vigilanza e il controllo sul rispetto delle disposizioni relative al conferimento degli incarichi professionali. Assicura il proprio supporto al Commissario straordinario ai fini del rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e pubblicità degli atti commissariali, curando altresì, in raccordo con l'unità di cui al successivo art. 9, comma 5, la gestione dei flussi documentali della struttura e la gestione del sito istituzionale e del servizio help desk. L'ufficio cura altresì gli adempimenti previsti dalla normativa vigente e dai provvedimenti commissariali in tema di monitoraggio e tracciabilità dei flussi finanziari, sia della ricostruzione pubblica che di quella privata e cura la verifica dell'apposizione dei CUP e dei CIG nei mandati di pagamento a valere sulla contabilità speciale ovvero effettuati per il tramite di conti correnti dedicati.

Art. 10.

Articolazione interna del settore operativo personale, risorse e contabilità

1. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 5 del precedente art. 8, il settore operativo personale, risorse e contabilità è articolato nelle seguenti unità di coordinamento:

a) unità di coordinamento per la gestione finanziaria;

b) unità di coordinamento per le risorse umane;

c) unità di coordinamento per la gestione delle risorse strumentali;

d) unità di coordinamento per la gestione informatica.

2. L'unità di coordinamento per la gestione finanziaria cura la tenuta della contabilità speciale intestata al Commissario straordinario, sovraintende alle procedure di spesa e coadiuva il Ministero dell'economia e delle finanze nell'istruttoria per l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 14, comma 8, del decreto-legge.

3. L'unità di coordinamento per le risorse umane cura gli aspetti di competenza del Commissario straordinario relativi all'inquadramento giuridico ed al trattamento economico e previdenziale del personale e dei collaboratori della struttura commissariale e assicura il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

4. L'unità di coordinamento per la gestione delle risorse strumentali provvede alla programmazione e alla gestione delle procedure di evidenza pubblica per l'acquisto di beni e servizi destinati a soddisfare i fabbisogni della struttura, ivi compresi gli acquisti sul mercato elettronico.

5. L'unità di coordinamento per la gestione informatica assicura il proprio supporto alla gestione delle piattaforme informatiche istituite presso la struttura commissariale ed alla tenuta del sito istituzionale.

6. Al fine di assicurare l'immediato avvio a regime della struttura commissariale, e comunque fino al 31 dicembre 2017, il dirigente preposto al settore personale, risorse e contabilità, che assume la veste di funzionario delegato, può essere autorizzato, con specifici provvedimenti del Commissario straordinario, all'acquisto ed alla conseguente emanazione dei relativi ordinativi di spesa per l'approvvigionamento di beni e servizi strumentali e indispensabili per il funzionamento della struttura stessa, nel limite di diecimila euro per ciascun ordinativo fermo restando il budget complessivo che sarà definito con successiva ordinanza. In tali casi, il dirigente è altresì autorizzato all'impiego delle risorse del fondo per la ricostruzione per l'acquisto dei beni strumentali.

7. Per l'esercizio dei compiti di propria competenza, il dirigente preposto al settore operativo personale, risorse e contabilità opera per quanto necessario raccordandosi col dirigente del settore operativo affari generali e interventi di ricostruzione.

Art. 11.

Norma finanziaria

1. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016, agli ulteriori oneri per l'attuazione della presente ordinanza si provvede con le risorse stanziate per il funzionamento della struttura del Commissario straordinario.

2. Con provvedimenti di programmazione adottati dal Commissario straordinario, si provvede all'assegnazione delle risorse per il funzionamento della struttura, individuando le voci di spesa con l'indicazione delle relative somme.

Art. 12.

Efficacia

1. La presente ordinanza è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge, è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* e sul sito internet del Commissario straordinario.

2. La presente ordinanza è dichiarata immediatamente efficace ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel sito internet del Commissario straordinario.

Roma, 27 gennaio 2017

Il Commissario: ERRANI

Registrata alla Corte dei conti il 27 gennaio 2017
Ufficio controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, n. 224

17A01035

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI ROMA «TOR VERGATA»

DECRETO RETTORALE 24 gennaio 2017.

Modifiche allo Statuto.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante «Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario»;

Visto lo Statuto della Università degli Studi di Roma «Tor Vergata» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* serie generale n. 296 del 21 dicembre 2011 e n. 91 del 18 aprile 2014;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 27 settembre 2016;

Vista la delibera del Senato accademico del 18 ottobre 2016 con la quale sono state approvate le modifiche di Statuto di seguito riportate;

Vista la nota prot. 33345 del 2 novembre 2016 con la quale sono state trasmesse al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca le modifiche allo Statuto approvate dal Senato accademico per il controllo di legittimità e di merito prescritto dall'art. 6 della legge 9 maggio 1989 n. 168;

Vista la nota del 2 gennaio 2017, protocollata in data 10 gennaio 2017 al n. 178, con la quale il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in risposta alla nota prot. 33345 del 2 dicembre 2016, preso atto delle modifiche allo Statuto approvate dal Senato accademico nella seduta del 18 ottobre 2016, ha comunicato di non aver osservazioni da formulare;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Roma «Tor Vergata» è modificato come segue:

il titolo dell'art. 5 è modificato in: «Organi centrali e cariche dell'Ateneo»;

è aggiunto il seguente comma 2 all'art. 5: «Sono considerate cariche accademiche quelle di rettore, prorettore, membro del Consiglio di amministrazione e membro del Senato accademico, direttore di dipartimento e preside di facoltà»;

l'art. 6, comma 2, lettera *g)*, è così modificato: «nomina il prorettore vicario, che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento, ed eventualmente altri prorettori per l'esercizio di specifiche funzioni nel numero massimo di dieci»;

all'art. 6, comma 2, dopo la lettera *l)* è aggiunta la lettera *l bis)*: «sentito il Consiglio di amministrazione, promuove o resiste alle liti ove il direttore generale si trovi in posizione di conflitto di interessi»;

all'art. 6, comma 2, dopo la lettera *n)* è aggiunta la lettera *n bis)*: «sentito il Consiglio di amministrazione, promuove la costituzione di parte civile dell'Ateneo nei processi penali che riguardano professori e ricercatori»;

l'art. 7, comma 2, lettera *i)*, è così modificato: «delibera, in riferimento all'organico del personale docente dell'Ateneo e con cadenza di regola raccordata alla predisposizione del bilancio di previsione, la distribuzione tra i dipartimenti dei posti di ruolo e delle risorse a essi relative, nonché quella delle risorse destinate alle supplenze e ai contratti di insegnamento»;

l'art. 7, comma 3, lettera *e)*, è così modificato: «quattro rappresentanti degli studenti, eletti secondo le modalità previste da apposito regolamento da tutti gli studenti in regola con l'iscrizione ai corsi di laurea, di laurea magistrale e di dottorato di ricerca e scelti tra gli studenti che non abbiano superato il primo anno fuori corso ai corsi di laurea, di laurea magistrale e di dottorato di ricerca»;

l'art. 7, comma 5, è così modificato: «Per i membri di cui alla lettera *b)* del precedente comma 3 l'elettorato attivo è attribuito a tutti i professori e ricercatori della macroarea. Per ciascuna macroarea si procede a elezione con preferenza unica, in un unico collegio sulla base di un'unica lista elettorale. Per i membri di cui alla lettera *c)* del precedente comma 3 l'elettorato attivo è attribuito a tutti i professori e ricercatori riconducibili al singolo settore scientifico disciplinare. Per ciascuno dei raggruppamenti individuati sulla base del settore scientifico disciplinare si procede a elezione con preferenza unica, in un unico collegio sulla base di un'unica lista elettorale»

all'art. 8, comma 2, è soppressa la lettera *q)*;

l'art. 14, comma 8, lettera *d)*, è così modificato: «una rappresentanza degli studenti, nella misura del 15 per cento del numero dei membri della giunta, eletta da tutti gli studenti in regola con l'iscrizione ai corsi di laurea, di laurea magistrale e di dottorato di ricerca della macroarea, e scelta tra gli iscritti ai corsi di laurea, di laurea magistrale e di dottorato di ricerca i quali non abbiano superato il primo anno fuori corso ai corsi di laurea, di laurea magistrale e di dottorato di ricerca, secondo quanto stabilito dal regolamento della Facoltà, nel rispetto di norme generali dettate con regolamento dell'Ateneo»;

l'art. 18, comma 4, è così modificato: «L'organizzazione dell'amministrazione generale dell'Ateneo è ordinata in strutture, cui sono preposti i dirigenti»;

l'art. 18, comma 5, è così modificato: «La valutazione del personale è disciplinata con appositi atti in attuazione della normativa vigente»;

l'art. 18, comma 6, è così modificato: «La macrostruttura organizzativa che individua gli ambiti di competenza dei dirigenti è approvata dal Consiglio di amministrazione su proposta del direttore generale»;

l'art. 19, comma 5, è così modificato: «La copertura dei posti delle qualifiche dirigenziali avviene sulla base della normativa vigente»;

l'art. 20, comma 4, è così modificato: «Le biblioteche di area sono configurate come unico centro di servizio la cui gestione amministrativa dipende dall'Amministrazione generale. Il centro di servizio è retto da un Comitato tecnico-scientifico composto dai rappresentanti dei Consigli scientifici delle singole biblioteche di area e presieduto da un direttore, eletto tra i membri del Comitato stesso»;

l'art. 20, comma 5, è così modificato: «Ogni biblioteca di area conserva la propria autonomia in termini di indirizzo scientifico, di gestione dei servizi a favore degli utenti, di gestione del personale assegnato e di direzione della struttura medesima nell'ambito delle linee di organizzazione di Ateneo»;

l'art. 24, comma 1, è così modificato: «La condizione di professore a tempo definito è incompatibile con l'esercizio delle cariche di rettore, prorettore vicario, direttore di dipartimento, preside di facoltà, direttore di centro di ricerca e direttore della Scuola «istruzione a distanza»»;

il titolo delle «Disposizioni transitorie e finali» è così modificato: «Disposizioni finali»;

Il punto I delle Disposizioni transitorie e finali intitolato «Transizione al nuovo ordinamento» è soppresso;

il punto II «Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere e contro le discriminazioni» diventa punto I;

il punto III, intitolato «Macroaree» diventa punto II;

il punto III, comma 1, è così modificato: «1. L'Ateneo si articola nelle seguenti macroaree che sono il risultato dell'aggregazione di dipartimenti in cui risulti prevalente l'appartenenza a una o più aree scientifico disciplinari:

macroarea di economia;

macroarea di giurisprudenza;

macroarea di ingegneria;

macroarea di lettere e filosofia;

macroarea di medicina e chirurgia;

macroarea di scienze matematiche, fisiche e naturali;»;

il comma 2 e il comma 3 del punto III sono soppressi;

il punto IV intitolato «Norme applicabili» è soppresso.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 gennaio 2017

Il rettore: NOVELLI

17A00877

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Entrata in vigore dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Armenia sulla cooperazione e sulla mutua assistenza in materia doganale, fatto a Jerevan il 6 marzo 2009.

Si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Armenia sulla cooperazione e sulla mutua assistenza in materia doganale, fatto a Jerevan il 6 marzo 2009.

La ratifica è stata autorizzata con legge n. 215 del 3 novembre 2016, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 275 del 24 novembre 2016.

In conformità al suo art. 23, comma 1, l'accordo entra in vigore il 1° febbraio 2017.

17A00836

MINISTERO DELLA DIFESA

Concessione della medaglia di bronzo al merito di Marina.

Con decreto ministeriale n. 255 del 4 novembre 2016, all'Ammiraglio di squadra (Marina del Brasile) Luiz Guilherme SÁ DE GUSMÃO, nato il 1° ottobre 1953 a Rio de Janeiro, è stata concessa la medaglia di bronzo al merito di Marina con la seguente motivazione: «Illuminato e lungimirante Ufficiale Ammiraglio della Marina brasiliana, nel suo delicato incarico di Direttore Generale dei Materiali ha svolto un ruolo determinante nella cooperazione militare e industriale tra Italia e Brasile. Scevro da preconcetti e sorretto da assoluta fedeltà all'Istituzione, ha indirizzato la sua azione di Comando nella ricerca di forme di collaborazione con la Marina Militare italiana, considerata partner ideale per cultura, tradizioni, capacità e risultati conseguiti. In qualità di membro del Comitato di coordinamento italo-brasiliano per la supervisione ed il controllo dell'attuazione dell'Accordo tecnico complementare tra la Marina Militare italiana e la Marina brasiliana, è stato elemento trainante, guida intelligente e sicuro riferimento nel rafforzamento della cooperazione tra le due Marine. La sua lucidità d'azione caratterizzata da tenacia e incisività, è stata determinante per l'ingresso del Brasile come Paese osservatore presso l'Organizzazione congiunta per la cooperazione in materia di armamenti (OCCAR), nell'ambito del programma di sviluppo e produzione a guida italiana della nuova Unità navale logistica, ottenendo così un risultato di portata storica e ponendosi come riferimento esemplare e ispiratore per la cooperazione nella Difesa tra le Nazioni al di fuori della Unione europea che, oltre a portare lustro alla Marina Militare italiana, rappresenta un importante punto di partenza per nuove future collaborazioni». – Brasilia (Brasile), 29 giugno 2016.

17A00835

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Determinazione della riduzione dei contributi previdenziali ed assistenziali in favore dei datori di lavoro del settore edile, per l'anno 2016.

Con decreto del direttore generale per le politiche previdenziali e assicurative del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il ragioniere generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, in data 10 novembre 2016, è stata determinata la riduzione dei contributi previdenziali ed assistenziali in favore dei datori di lavoro del settore edile, ai sensi dell'art. 29, commi 2 e 5, del decreto-legge n. 244/1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 341/1995, per l'anno 2016. Il testo integrale del decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed è consultabile all'indirizzo www.lavoro.gov.it, sezione «pubblicità legale».

17A00830

Approvazione della delibera n. 89/2016 adottata dal Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei medici e degli odontoiatri, in data 14 ottobre 2016.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0000520/MED-L-99 del 17 gennaio 2017 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1995, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 89/2016 adottata dal Consiglio di amministrazione dell'ENPAM in data 14 ottobre 2016, concernente la determinazione della misura dei contributi minimi obbligatori «Quota A» del Fondo di previdenza generale, per l'anno 2017.

17A00831

Approvazione della delibera n. 389/2016 adottata dal Consiglio di amministrazione dell'ente di Previdenza dei periti industriali e dei periti industriali laureati, in data 22 settembre 2016.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0000623/PIND-L-74 del 19 gennaio 2017 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1995, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 389/2016 adottata dal Consiglio di amministrazione dell'EPPI in data 22 settembre 2016, concernente la determinazione del contributo di maternità per l'anno 2016, in misura pari a € 5,16 pro-capite.

17A00832

Approvazione della delibera n. 27/IXCDA adottata dal Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza veterinari, in data 22 settembre 2016.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0000624/VET-L-66 del 19 gennaio 2017 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1995, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 27/IXCDA adottata dal Consiglio di amministrazione dell'ENPAV in data 22 settembre 2016, concernente la determinazione del contributo di maternità per l'anno 2017, in misura pari a € 67,00 *pro capite*.

17A00833

Approvazione della delibera n. 11 adottata dal Consiglio nazionale dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza farmacisti, in data 24 novembre 2016.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0000625/FAR-L-108 del 19 gennaio 2017 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1995, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 11 adottata dal Consiglio nazionale dell'ENPAF in data 24 novembre 2016, concernente la determinazione del contributo di maternità per l'anno 2017, in misura pari a € 15,00 *pro capite*.

17A00834

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Comunicato relativo al decreto 31 gennaio 2017 recante le nuove graduatorie per l'ammissione all'istruttoria delle domande di agevolazione relative al bando «Grandi progetti di ricerca e sviluppo - risorse PON IC».

Con decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese indicato in epigrafe, a seguito della comunicazione da parte del soggetto gestore della presenza nella graduatoria dell'intervento agevolativo «Industria sostenibile» di un punteggio errato a causa di un disallineamento di natura informatica, sono state annullate e sostituite le precedenti graduatorie formate con decreto del 19 gennaio 2017, di cui al comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 26 del 1° febbraio 2017.

Ai sensi dell'art. 32 della legge n. 69/2009, il testo integrale del decreto è consultabile nel sito del Ministero dello sviluppo economico www.mise.gov.it

17A01034

VITTORIA ORLANDO, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2017-GU1-030) Roma, 2017 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

45-410100170206

€ 1,00